



PIANO STRATEGICO  
DELLA **PAC**  
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



Report di approfondimento

# ACCORDO DI FORESTA

## *OPPORTUNITÀ E LIMITI*

a cura di Marco Allocchio e Raoul Romano

**Documento realizzato nell'ambito del Programma Rete Nazionale della PAC 2025-2027 – Progetto Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia (CREA-PB), Scheda CR01.09 - Supporto alla politica forestale;**

**Organismo nazionale responsabile della Rete nazionale della PAC**

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste  
Direzione Generale Sviluppo Rurale  
Direttore Generale: Simona Angelini

**Responsabile scientifico:**

Dott. Raoul Romano

**Autori:** Dott.ssa Erica Mazza, Avv.ssa Eva Bredariol, Dott. Raoul Romano, Not. Marco Maltoni, Dott. Marco Allocchio; Dott. Francesco Loreggian, Dott. Franco Molteni, Prof.ssa Lucia Rocchi;

Dott.ssa Erica Mazza, Dott. Raoul Romano (1.1)

Dott. Francesco Loreggian, (1.2)

Dott.ssa Erika Mazza, Dott. Raoul Romano (1.3)

Avv.ssa Eva Bredariol, Dott. Franco Molteni, Not. Marco Maltoni, (2.)

Dott. Marco Allocchio; Dott. Raoul Romano (3)

Dott. Marco Allocchio (4)

Prof.ssa Lucia Rocchi (4.5)

**A cura di**

Dott. Marco Allocchio e Dott. Raoul Romano

**Data**

5 dicembre 2025

**Impaginazione e grafica**

Benedetto Venuto

**Citazione**

*Allocchio M. e Romano R., (2025); Accordo di Foresta opportunità e limiti; Report di approfondimento, Programma Rete Nazionale della PAC 2025-2027 -CREA, Scheda CR 01.09 - Supporto alla politica forestale, pp.59, ISBN 9788833854779;*

# INDICE

<b>Prefazione.....</b>	<b>4</b>
<b>1. Inquadramento generale .....</b>	<b>5</b>
1.1 Il contesto .....	5
1.2 Quali sono le forme e gli strumenti associativi possibili .....	10
1.3 Cosa sono e a cosa servono gli Accordi di Foresta .....	15
<b>2. Analisi giuridica dell'accordo di foresta .....</b>	<b>19</b>
2.1 Profilo sistematico.....	19
2.2 Inquadramento giuridico dell'Accordo di Foresta.....	21
2.3 Esecuzione – in forma di mandato .....	29
2.4 Mandatario - caratteristiche soggettive .....	34
2.5 Modalità di attuazione .....	35
2.6 Stipulazione - formalità .....	36
2.7 Equiparazione Accordi di Foresta a Reti di imprese agricole.....	37
2.8 Assunzione congiunta dei lavoratori da parte delle imprese agricole aggregate in rete.....	40
2.9 Distacco “agevolato” del personale tra imprese aggregate in rete.....	41
2.10 Contratto di rete agricolo ex art. 1-bis co. 3 D. L. n. 91/2014 .....	42
2.11 Acquisti di macchine agricole .....	44
2.12 Fondo di mutualità .....	45
2.13 Evoluzione AdF verso Reti imprese.....	46
<b>3. Applicazioni pratiche e esempi di accordi di foresta .....</b>	<b>50</b>
3.1 Come, dove e perché nascono .....	50
3.2 Il cammino istitutivo di un Accordo di Foresta .....	51
3.3 La figura professionale del “manager forestale” .....	53
<b>4. Esempi di Accordi di Foresta.....</b>	<b>55</b>
4.1 Accordo di Foresta della Valle Stura di Demonte.....	55
4.2 Accordo di Foresta del Monte Penna .....	56
4.3 Accordo di Foresta della Romagna Toscana .....	57
4.4 Accordo di Foresta “Brasabosc” .....	58
4.5 Accordo di Foresta “Sostenibilità Forestale per l’Umbria”.....	58

## PREFAZIONE

Il presente Report, oltre a raccogliere le indicazioni nate dal Tavolo di Lavoro “Accordi di Foresta”, istituito nel quadro delle iniziative di Oltreterra, l’ormai consolidato “think tank” nazionale in tema di gestione del territorio e delle foreste, presenta una interpretazione e una proposta di configurazione del contratto di Accordo di Foresta (AdF), di recente introduzione nell’ordinamento come strumento di promozione per il settore forestale, orientata a indicare presupposti e modalità di una efficace applicazione.

Gli Accordi di Foresta rappresentano una opportunità particolarmente utile per affrontare diverse criticità strutturali che caratterizzano il settore forestale nazionale, quali in particolare la frammentazione fondata, la *governance* inefficace e le inadeguate economie di scala che ne compromettono lo sviluppo di filiere territoriali produttive, potendo inserirsi con modalità innovative tra le forme associazionistiche più consolidate se opportunamente applicata come contratto di mandato ex art. 1703 C.C.

Sono diverse le iniziative che si stanno sviluppando sul territorio. Da una prima loro analisi si evidenziano criticità che possono emergere nella piena esplicazione delle sue principali funzioni, e che richiedono probabilmente, oltre che un approfondimento di analisi giuridica e un affinamento di applicazione, interventi di aggiornamento del contesto normativo e amministrativo in cui si inseriscono, ad es. in merito al riconoscimento della ammissibilità alle procedure di sostegno economico-finanziario di settore.

L’efficacia dimostrata dagli Accordi di Foresta istituiti conferma comunque le opportunità della sua applicazione come forma iniziale per lo sviluppo di azioni associazionistiche che possono evolversi verso altre forme più istituzionali e consolidate tra quelle già esistenti (consorzi, cooperative, associazioni, ecc.). Si individuano inoltre interessanti possibilità di utilizzo, come “collaborazioni di secondo livello”, da parte di soggetti già associati in queste forme, per svolgere azioni di comunicazione e valorizzazione nel settore a scala territoriale più elevata (di paesaggio o area forestale, e oltre) rispetto a quella aziendale.

# 1. INQUADRAMENTO GENERALE

## 1.1 Il contesto

Le foreste e il bosco sono parte integrante della vita e della cultura di ogni civiltà. Sono origine di tradizioni e saperi, custodi di diversità biologica e paesaggistica, matrice del territorio, serbatoio di carbonio e fonte di vita, erogatori di beni, prodotti e servizi.

La FAO, nel *Global Forest Resource Assessment* del 2010<sup>1</sup> ha definito le foreste come “la più importante fonte di Servizi Ecosistemici”, riconoscendone il ruolo decisivo per l’equilibrio del sistema ecologico-ambientale globale, e i molteplici vantaggi che gli ecosistemi forestali forniscono all’umanità.

I Servizi Ecosistemici di supporto alla vita, di approvvigionamento, di regolazione e valore culturale che le foreste possono generare, costituiscono un patrimonio essenziale al quale l’umanità è inestricabilmente legata e che riguardano la sicurezza del territorio, la regolazione del clima e del ciclo dell’acqua, la protezione dai fenomeni estremi, la conservazione della biodiversità, l’approvvigionamento di materie prime e rinnovabili, ecc. In tempi recenti sono state riconosciute e sempre più richieste anche le funzioni culturali e turistico-ricreative dei boschi, che impattano fortemente anch’esse sulla salute, sul benessere e sulla qualità di vita dell’intera popolazione.

I boschi italiani si estendono su 11.054.458 ettari, di cui 9.085.186 di bosco e 1.969.272 di altre terre boscate<sup>2</sup>. La superficie forestale corrisponde quindi al 36,7% della superficie nazionale, su cui però è distribuita in maniera disomogenea: in alcune regioni il bosco copre più del 50% della superficie regionale (Trentino-Alto Adige, Toscana, Umbria e Sardegna, con il massimo del 71,4% in Liguria), in altre invece copre una superficie esigua e ridotta alle aree non coltivabili (9,9% della superficie della Puglia).

La superficie forestale non è costante nel tempo, ma si evolve in funzione dei cambiamenti socioeconomici e dell’epoca considerata. Il minimo storico è stato raggiunto tra il XIX e il XX secolo (quando il bosco copriva solo il 12% del territorio italiano), mentre nel 2018 la superficie boscata ha superato l’estensione della

---

<sup>1</sup> FAO, 2010;

<sup>2</sup> INFC, 2015;

superficie coltivata a fini agricoli<sup>3</sup>. Dall'analisi dei tre inventari forestali nazionali italiani (1985, 2005 e 2015) è emerso un incremento dello 0,3% nel periodo 1985-2005 e dello 0,2% nel periodo 2005-2015<sup>4</sup>.

L'espansione dei boschi è dovuta principalmente alla colonizzazione spontanea di aree marginali e di aree agricole e pascolive abbandonate, ed è un fenomeno strettamente legato allo spopolamento delle aree interne e montane, al declino demografico e alla marginalizzazione dei loro abitanti. L'avanzata del bosco ha creato il più grande cambiamento di uso del suolo in Italia degli ultimi 60 anni e ha generato un evidente mutamento nel paesaggio storicamente caratterizzato da un fitto mosaico agrosilvopastorale, che si è tradotto in profonde modifiche del regime idrologico dei terreni e del presidio del territorio<sup>5</sup>.

Il patrimonio forestale italiano è soprattutto di proprietà privata<sup>6</sup>: il 79% della proprietà privata è di tipo individuale, mentre il 21% restante risulta essere di proprietà di società, altri enti privati o non noti. La proprietà pubblica è il 34%, soprattutto comunale (il 22% dei boschi italiani), mentre i boschi di proprietà di Stato e Regioni sono il 7% del totale. La maggiore diffusione di proprietà privata si riscontra in Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Marche, mentre la proprietà pubblica è prevalente nella Provincia Autonoma di Trento, in Abruzzo e in Sicilia. Le proprietà collettive rappresentano lo 0,2% del numero di possessori di aziende agricole in Italia e possiedono il 3,8% della SAU nazionale<sup>7</sup>.

Ne consegue che una delle maggiori criticità del settore è dovuta per l'appunto all'assetto fondiario. Nel corso dell'ultimo secolo, in Italia e in altri paesi europei, si è assistito a una graduale polverizzazione e frammentazione della proprietà forestale privata, a causa dei vari passaggi nelle successioni ereditarie, nonché per azione di alcuni programmi di redistribuzione della terra del secolo scorso, che hanno portato allo spezzettamento di grandi proprietà in più piccole proprietà private<sup>8</sup>.

Oggi l'estensione media delle proprietà forestali private in Italia non è superiore ai 2 ettari. Le conseguenze sono l'abbandono culturale della proprietà, dato che le

---

<sup>3</sup> Marchetti et al. 2018;

<sup>4</sup> AA.VV.(2018); Rapporto sullo stato delle foreste e de settore forestale, Rete Rurale Nazionale 2014-2022;

<sup>5</sup> Conti e Fagarazzi, 2007;

<sup>6</sup> INFC, 2015;

<sup>7</sup> ISTAT, 2022, 7° censimento generale dell'agricoltura;

<sup>8</sup> Omizzolo, 2015;

tempistiche di accrescimento dei soprassuoli rendono difficile avere una gestione economicamente conveniente su superfici molto piccole<sup>9</sup>.

Osservando le dinamiche demografiche dei territori in cui si trovano le foreste italiane, ossia aree di montagna e alta collina, si evidenzia inoltre un progressivo fenomeno di migrazione e spopolamento dal secondo Dopoguerra in poi, con un invecchiamento della popolazione attiva residente.

Lo spopolamento, l'abbandono delle pratiche culturali e la polverizzazione delle proprietà si concretizza in proprietà fondiarie “abbandonate e silenti”. Nel primo caso si assiste ad un disinteresse da parte dei proprietari che non ne conoscono l'ubicazione e le potenzialità e ritengono non più economicamente conveniente la gestione. Spesso si tratta di proprietari assenti, fisicamente lontani dalle proprietà (perché residenti in aree urbane o, addirittura, all'estero), o di proprietari nemmeno più consapevoli dell'essere proprietari di un fondo. Nel secondo si ha la vera e propria scomparsa del titolare della proprietà con un situazioni conosciute come “silenti”. Si tratta di superfici la cui proprietà non è più riconducibile a un soggetto di diritto, cioè quando i proprietari non sono più individuabili o reperibili: chiaramente, si tratta di terreni completamente abbandonati.

L'abbandono culturale e culturale, ovvero del presidio del territorio, comporta numerosi rischi per la continua erogazione dei servizi ecosistemici. In mancanza di una periodica gestione e manutenzione, infatti, la prima cosa che si perde è la funzionalità dei manufatti: non solo le strade che consentono l'accesso per ogni evenienza (utilizzazioni forestali ma anche repressione degli incendi, soccorso in ambiente impervio, fruizione turistico-ricreativa), ma anche la funzionalità di briglie, drenaggi e canali di scolo, ciglionamenti, sistemazioni in genere.

Inoltre boschi non più gestiti rischiano di essere meno resilienti ai cambiamenti climatici e agli eventi estremi, con potenziali perdite consistenti di funzioni protettive e di regolazione, ad esempio contro dissesti di natura idrogeologica, di conservazione e valorizzazione degli habitat e della biodiversità, di fissazione e sequestro del carbonio atmosferico, di regolazione del ciclo dell'acqua, di conservazione del paesaggio, di erogazione di opportunità turistiche, ricreative e culturali in genere e altro ancora.

Ancora, all'abbandono si associa un accumulo incontrollato di biomassa potenzialmente combustibile, e si omogeneizza il mosaico territoriale venendosi a

---

<sup>9</sup> Andreatta, 2018;

perdere quegli ecotoni di separazione tra aree agricole, pascoli e forestali. Inoltre, è facilitato l'ingresso di specie alloctone invasive che minacciano la biodiversità, ed è frequente la perdita degli habitat di aree aperte ed ecotonali, esistenti proprio grazie alla secolare azione di presidio e gestione del territorio.

La riduzione delle superfici gestite o addirittura l'abbandono di intere aree non ha però solo ricadute e impatti sull'assetto del territorio, sulla diversità ecologica e paesaggistica, nonché sulla perdita di beni pubblici e benefici per le comunità locali, e per la collettività in generale, ma anche sugli aspetti socio economici e in particolare sulle produzioni e filiere più tradizionali del settore forestale, con ripercussione in termini occupazionali e di saperi tradizionali. Si è infatti assistito negli ultimi decenni a una progressiva flessione delle attività economiche legate al settore forestale, conseguente scollamento tra la gestione delle risorse e le attività di trasformazione industriale (edilizia, mobili, pannelli, paste e carte, ecc.) lungo la filiera, in molte delle quali l'Italia ricopre oggi un ruolo di primissimo piano sulla scena internazionale<sup>10</sup>.

Altre criticità strutturali del settore forestale italiano sono connesse alle trasformazioni socioeconomiche e tecnologiche avvenute a partire dal dopoguerra (industrializzazione, urbanizzazione, affermazione di nuove materie prime e fonti energetiche), sovrapposte alle caratteristiche prevalenti dei soprassuoli nazionali (collocazione in aree montane e collinari, ridotta infrastrutturazione, invecchiamento, scarsa capacità di rinnovazione, vulnerabilità agli eventi estremi e ai patogeni).

La polverizzazione e frammentazione della proprietà impedisce lo sviluppo di azioni di gestione omogenee e diffuse sul territorio. Alla proprietà forestale è quindi connesso il tema della pianificazione forestale, ovvero il processo di organizzazione nel tempo delle scelte gestionali da realizzare sul patrimonio forestale, per garantirne l'uso sostenibile e lo stato di salute. La Pianificazione forestale è uno strumento fondamentale per garantire una Gestione Forestale Sostenibile a diverse scale territoriali, e si basa su principi ecologici, economici e sociali volti a conservare e migliorare il patrimonio forestale, prevenire rischi (incendi, dissesti idrogeologici), garantire la produzione di legno e altri servizi ecosistemici, tutelare la biodiversità e il paesaggio, conciliare usi produttivi, ricreativi e ambientali.

Oggi purtroppo in Italia la pianificazione è scarsamente diffusa anche nei boschi in cui avere un piano di gestione sarebbe obbligatorio per legge (proprietà pubbliche e

---

<sup>10</sup> Loreggian F., Andrijghetto N., Masiero M., Storti G. (2024); Report Analisi dello stato dell'associazionismo forestale in Italia, LIFE ClimatePositive, N°101074589;

superfici private superiori a 100 ettari in alcuni contesti regionali), con una superficie forestale pianificata inferiore al 20% sul totale nazionale.

Parallelamente al tema della frammentazione fondiaria è necessario ricordare come la progressiva urbanizzazione della popolazione avvenuta negli ultimi 60 anni ha determinato un impoverimento del tessuto socio economico delle aree rurali con ricadute dirette sulla gestione del patrimonio forestale nazionale. È per questo motivo che, spesso, anche là ove le proprietà forestali risultano accorpate ed estese, con boschi di buona qualità e pronti al taglio, l'inefficacia della *governance* della proprietà rende discontinue le utilizzazioni forestali e arduo impostare delle filiere produttive strutturate e stabili.

Il superamento di queste criticità è condizione prioritaria per una strategia di rilancio del settore, fondamentale per garantire un equilibrato sviluppo territoriale, ambientale, economico e sociale del Paese nei prossimi decenni, in considerazione della crescente estensione delle superfici forestali e della loro rilevanza nello scenario di crisi climatica in corso.

La normativa forestale italiana è stata riordinata dal D. Lgs. 3 aprile 2018 n°34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali” (TUFF) e dai relativi decreti attuativi; questi documenti hanno recepito gli impegni europei in materia forestale, ambientale e paesaggistica, e li hanno declinati sul territorio italiano. Il principio chiave del TUFF è considerare il patrimonio forestale come capitale naturale nazionale di rilevante interesse pubblico, che deve essere tutelato e valorizzato per garantire la stabilità e il benessere.

Tra le finalità elencate dal TUFF (art. 2 comma 1 lettera c), c'è il *promuovere [...] il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati, sostenendo lo sviluppo di forme di gestione associata delle proprietà forestali pubbliche e private*. Il TUFF promuove inoltre la tutela e la gestione attiva delle risorse agro-silvo-pastorali tramite (art. 10 comma 4) *l'associazionismo fondiario tra i proprietari dei terreni pubblici o privati [...] nonché la costituzione e la partecipazione ai consorzi forestali, a cooperative [...] o altre forme associative tra i proprietari [...], valorizzando la gestione associata delle piccole proprietà, i demani, le proprietà collettive e gli usi civici delle popolazioni*.

La Strategia Forestale Nazionale prevista all'articolo 6 del TUFF è valida per il periodo 2022-2042, nel quale sarà lo strumento base per la tutela, salvaguardia e promozione del patrimonio forestale nazionale. Recepisce il ruolo delle forme di proprietà

collettiva e delle nuove modalità associative tra proprietari privati e gestori. Tra le opportunità riconosce lo *sviluppo di forme associative e consortili di gestione delle proprietà, attraverso l'accorpamento di aree forestali adiacenti per una gestione unitaria e lungimirante di ampie superfici in ambiti territoriali omogenei*. Per quanto riguarda le azioni operative, con l'azione A.1.3, la SFN vuole *promuovere la pianificazione forestale delle proprietà pubbliche, private e collettive in linea con i principi e i criteri della Gestione Forestale Sostenibile*.

Lo strumento principale individuato dal TUFF e dalla SFN è quindi la pianificazione, che parte da un'analisi della situazione esistente per definire una strategia operativa adatta al territorio oggetto di analisi, e alla scala territoriale di competenza di ciascun piano (regionale, territoriale, aziendale). La pianificazione permette, inoltre, di dare indirizzi gestionali coerenti in base alle funzioni prevalenti attribuite a quei boschi, e di trovare un compromesso tra tutti i vari portatori di interesse<sup>11</sup>.

La pianificazione forestale per essere efficace e garantire un'azione di gestione omogenea sul territorio deve superare i confini di proprietà e quelli amministrativi, ma purtroppo, in generale esiste ancora una scarsa propensione alla gestione associata tra i proprietari delle foreste.

La gestione forestale in forma associata, così come proposta nell'ambito degli Accordi di Foresta, mira ad affrontare alcuni dei problemi individuati. In primo luogo, la frammentazione della proprietà, la *governance* e il superamento delle difficoltà imprenditoriali connesse ad avere piccole proprietà forestali, con introiti molto lontani nel tempo. In secondo luogo garantisce una pianificazione territoriale più ampia che può permettere una tutela diffusa e una massa critica di gestione volta a sviluppare filiere locali, che connettano i produttori, i trasformatori e i consumatori della risorsa legno e di tutti i servizi ecosistemici che sono erogati dalle foreste italiane.

## 1.2 Quali sono le forme e gli strumenti associativi possibili

Le soluzioni finalizzate all'accorpamento di superfici, alla ripartizione dei costi ed a favorire il coordinamento tra proprietari possono rappresentare una valida strategia

---

<sup>11</sup> La pianificazione prevede una analisi preliminare (raccolta dati su proprietà nell'area di piano, analisi su clima, suolo, specie, stato del bosco), una definizione degli obiettivi (protezione, produzione, ricreazione, ecc.), e infine l'elaborazione del piano con una zonizzazione dell'area di piano per perseguire priorità e obiettivi, interventi selviculturali, gestione dei rischi, ecc., allegando un piano di monitoraggio dell'esecuzione delle operazioni e di verifica periodica dei risultati;

per incoraggiare la pianificazione, ovvero per contrastare il crescente fenomeno dell'abbandono. Lo stimolo all'adozione di forme associative, in particolare, è probabilmente la soluzione sulla quale si è insistito di più, negli ultimi due decenni in particolare, riprendendo una direzione che era stata indirizzata più di cento anni fa e che, dopo un secolo di sperimentazioni, ci restituisce oggi una notevole "stratificazione" di modelli e applicazioni.

### **L'evoluzione dell'associazionismo forestale nel quadro normativo italiano**

L'approccio associato è stato riconosciuto dal legislatore fin dal 1921, con il Regio Decreto-legge n.1723, che istituiva i consorzi forestali<sup>12</sup>. Dopo questo primo intervento, ripreso anche nella legge forestale del 1923, si è dovuto attendere l'inizio del nuovo millennio, per rivedere un esplicito indirizzo legislativo verso la gestione in forma associata, quando il DL 227/2001 esortò le Regioni a *"promuovere forme associative nel settore forestale, per favorire una gestione più razionale ed efficiente dei popolamenti forestali e garantire impatti positivi per le comunità locali"*. In risposta a questo impulso, diverse regioni italiane hanno adeguato la propria legislazione forestale, inserendo nelle rispettive leggi forestali articoli specifici per promuovere e supportare diverse tipologie di gestione associata dei boschi, oppure pubblicando misure mirate a sostenere la costituzione e avviamento di associazioni, consorzi (nonché di altre aggregazioni finalizzate a estendere il coinvolgimento ad altri segmenti della filiera, come le reti di impresa). Senza esaminare nel dettaglio le iniziative regionali, rileva concludere che, dopo circa 20 anni che il tema viene trattato da ciascuna regione, in maniera apparentemente poco coordinata, si osservano oggi diverse fattispecie associative peculiari di una o poche regioni, come le "associazioni fondiarie", le "comunità del bosco", le "associazioni forestali". Ne deriva una certa confusione nell'individuazione delle tipologie associative oggi esistenti e non è sempre facile cogliere quali siano le vocazioni ovvero le applicazioni auspicabili per ciascuna di esse.

Negli ultimi anni, i due principali atti normativi relativi al settore forestale, il testo unico in materia di foreste e filiere forestali (TUFF - Decreto Legislativo n.34 del 03/04/2018), e la strategia forestale nazionale (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9

---

<sup>12</sup> Si noti che l'intervento normativo seguiva, in quel caso, una "sperimentazione" sul campo che era stata già avviata da tempo. Il Consorzio Boschi Carnici, con tutta probabilità il primo nel suo genere nell'epoca moderna del settore forestale italiano, era stato fondato nel 1874. Anche la "Condotta Marsicana", principale ispirazione del Regio Decreto del 1921, aveva già avviato la sua iniziativa prima della promulgazione della legge.

Febbraio 2022), riconoscono la gestione forestale in forma associata come l'approccio più appropriato per migliorare i fondi abbandonati, riattivare la gestione delle "proprietà silenti"<sup>13</sup> e ricostituire unità produttive economicamente sostenibili.

### **Un tentativo di categorizzazione sintetica, per una varietà di modelli.**

In questa cornice politica e giuridica di settore, e prendendo come riferimento le figure giuridiche previste dal Codice Civile, si distinguono sostanzialmente due categorie di soluzioni (riassunte in tabella 1): quelli che istituiscono strutture organizzative (soluzioni strutturali) e gli strumenti contrattuali, che in alcuni casi hanno la possibilità di evolvere in soluzioni strutturali vere e proprie (come nel caso delle reti di imprese). È utile precisare che, nella categorizzazione proposta, si usa il termine "strutture associative" non in senso stretto a indicare la figura dell'associazione (definita nel libro I del Codice Civile), che è così citata tra le categorie osservate, bensì nel più ampio significato del termine, a indicare la capacità di riunire (le risorse: i boschi) al fine di perseguire uno scopo comune (la gestione).

**Tabella 1 – Principali tipologie di strutture associative e di strumenti contrattuali che possono consentire di sviluppare soluzioni di gestione forestale in forma associata.**

<b>(i) Strutture associative</b>	<b>(ii) Soluzioni contrattuali</b>
Strutture organizzative formali che associano diversi attori/soggetti.	Accordo tra due o più attori (le "parti" del contratto) che produce effetti legali.
Consorzi Associazioni Cooperative (Fondazioni)	Accordi di Foresta Reti di imprese Contratti di filiera Contratti di comodato d'uso Condomini forestali Concessioni Contratti di vendita pluriennale

<sup>13</sup> ovvero proprietà abbandonate (secondo quanto definito all'art. 3, c.2 lett. g) del TUFF) per le quali i proprietari non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria;

I consorzi forestali rappresentano la tipologia “storicamente” più rilevante, ma con questo nome si trovano oggi soggetti anche molto diversi tra loro, da imprese cooperative ad altre forme societarie di diritto privato, che spesso costituiscono organismi di diritto pubblico essendo composti in prevalenza da soggetti pubblici o essendo da questi controllati, alcuni anche formalmente trasformati in aziende speciali (secondo quanto disposto dalla L.142/1990, poi completata dal TUEL, D.Lgs. 267/2000). I consorzi forestali più grandi, infatti, sono costituiti da proprietari pubblici, tipicamente i Comuni, e possono coinvolgere anche i demani regionali, ma sono diffusi anche modelli che associano proprietà pubbliche e private, oppure società tra proprietà pubbliche e altri attori (privati) non proprietari, che assumono vari ruoli nella gestione. Il principale punto di forza dei consorzi è la natura di impresa che essi possono assumere, che consente di sviluppare modelli di business sufficientemente solidi, basati su attività commerciali affiancate da attività supportate da finanziamento pubblico.

Come accennato, esiste una certa varietà di forme associative diverse sorte negli ultimi anni, riconducibili però alla medesima natura giuridica, che è l’associazione. Sono associazioni, infatti, le due foreste modello esistenti in Italia, così come la “Comunità del bosco” riconosciuta dalla legge regionale toscana, le “associazioni fondiarie” del Piemonte e della Lombardia, nonché le “associazioni forestali” non sempre precisamente definite in altre regioni. Caratteristica fondamentale delle associazioni è lo scopo non profit, in base alla quale le varie tipologie risultano comunque limitate nella conduzione di attività commerciali. Le piccole proprietà forestali private vengono tipicamente aggregate attraverso associazioni, alle quali possono partecipare anche enti pubblici, come Comuni e Parchi, la cui partecipazione spesso riesce a favorire una maggior fiducia da parte dei proprietari privati nello scegliere di aderire. I risultati derivanti dalla costituzione di associazioni sono particolarmente significativi in contesti di esteso abbandono gestionale: la capacità di mobilitare risorse altrimenti irreperibili, di riaccendere l’interesse pubblico soprattutto, di ripristinare l’azione gestionale come espressione del concetto di “cura” del territorio, rappresentano le importanti potenzialità di questo tipo di soluzioni.

A differenza di quanto si osserva in molti altri paesi Europei, dove la forma più efficace per la gestione associata delle proprietà forestali è quella delle cooperative, in Italia le cooperative forestali non sono quelle costituite tra proprietari, bensì tra lavoratori. I soci delle cooperative forestali italiane persegono infatti lo scopo caratteristico

della mutualità, attraverso la creazione di opportunità lavorative, che realizzano eseguendo lavori forestali su proprietà di terzi, talvolta avvalendosi di soluzioni contrattuali di medio-lungo termine che consentono di configurare quella che si può quasi considerare un rapporto di gestione associata (*latu sensu*) tra il proprietario e i conduttori. Proprio in questo senso si muovono alcune cooperative di comunità, interessante innovazione che si sta diffondendo da una decina d'anni ormai (anche se le prime hanno già superato i 30 anni di attività) nella nostra penisola. Si tratta di un modello di innovazione sociale in cui i cittadini di una comunità si organizzano per essere produttori e fruitori di beni e servizi, che possono essere venduti anche a terzi esterni alla comunità; non si tratta di esperienze tipicamente forestali, ma tra esse ve ne sono che hanno intrapreso la gestione di proprietà (private e/o pubbliche) nel territorio di riferimento.

Infine, a completare l'inquadramento delle “strutture associative”, la tabella 1 riporta anche il modello delle fondazioni, che non costituiscono di per sé una fattispecie associativa, nel senso proposto per le altre tre categorie; tuttavia, possono risultare un'opzione per riunire distinte (ed eventualmente distanti) proprietà per un unico scopo. È, in particolare, il caso di alcune esperienze che si sono sviluppate Italia, in cui si propone il conferimento dei boschi o dei terreni a un fondo/fondazione, vincolandoli così a una finalità istitutiva, che può essere la conservazione o la gestione attiva.

Tali diverse figure (associazioni forestali e fondiarie da una parte - consorzi, cooperative, reti di imprese dall'altra) appartenenti ai due diversi generi di aggregazione privatistica di cui rispettivamente al Libro Primo e Quinto del Codice Civile (associazioni di persone -consorzi di imprese) e alle più recenti evoluzioni legislative (in particolare la riforma del Terzo Settore<sup>14</sup>, l'introduzione delle società di professionisti<sup>15</sup> e delle reti di imprese<sup>16</sup>) si distinguono infine essenzialmente in base alla prevalenza o meno della finalità lucrativa.

Esse presentano indicazioni e limiti che possono essere affrontati avvalendosi degli strumenti contrattuali (categorizzati in tabella 1), tra i quali è particolarmente interessante il nuovo strumento degli Accordi di foresta, per l'applicazione settoriale e, soprattutto, per lo sviluppo iniziale di strutture associative.

---

<sup>14</sup> D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore;

<sup>15</sup> L 81/2017;

<sup>16</sup> D.L: 5/2009 conv. L 33/2009 e smi;

### 1.3 Cosa sono e a cosa servono gli Accordi di Foresta

È un obiettivo rilevante, per il legislatore forestale, quello di ricomporre la frammentata proprietà fondiaria che caratterizza storicamente il territorio nazionale. Il T.U. definisce, in prima istanza, i terreni abbandonati e silenti (art. 3, c. 2, lett. g-h) e le finalità delle forme di sostituzione (art. 12): la valorizzazione funzionale del territorio agro-silvo-pastorale, la salvaguardia dell'assetto idrogeologico, la prevenzione di rischi ambientali e antropici (c. 1); la disciplina, in dettaglio, prescrive alle regioni la promozione del “recupero produttivo” di detti terreni attraverso l'accordo con i proprietari, ovvero – in caso di inerzia degli stessi o dell'impossibilità di raggiungere un accordo – mediante le forme di sostituzione diretta o di affidamento sia ai soggetti consortili e associativi citati, sia ad “*altri soggetti pubblici o privati*” (c. 3). Anche nella sostituzione della gestione si assiste pertanto al coinvolgimento, da parte del legislatore, di soggetti privati. Il T.U. informa, inoltre, la gestione attiva al principio dello sviluppo sostenibile (art. 3, c. 2, lett. b), quindi definisce le attività della gestione forestale e le pratiche vietate (art. 7, c. 1, 5); dispone, inoltre, che le regioni “conformemente alla normativa vigente in materia di contratti pubblici” normino la “concessione in gestione delle superfici forestali pubbliche” alle imprese operanti principalmente in ambito forestale e iscritte ad appositi albi, nonché “*ad altri soggetti pubblici o privati*” (art. 10, c. 4).

Entro queste premesse va collocata la recente introduzione legislativa<sup>17</sup> dell'Accordo di Foresta: si tratta di uno strumento negoziale finalizzato a promuovere la collaborazione tra proprietari forestali in iniziative di gestione e valorizzazione comune del loro patrimonio parcellizzato, con il coinvolgimento nell'azione di altri protagonisti delle filiere di settore.

Questa nuova figura giuridica si inserisce in un corredo di strumenti di aggregazione soggettiva già tradizionalmente presenti o più recentemente introdotti nell'ordinamento, utilizzati o utilizzabili al medesimo scopo.

Le indicazioni e i limiti dell'Accordo di Foresta sembrano tuttavia nell'insieme lasciare uno spazio interessante all'utilizzo di questo strumento, soprattutto per lo sviluppo iniziale di iniziative associative.

---

<sup>17</sup> Modifica della normativa sulle reti di imprese di cui al D.L. n. 5/2009 ad opera del D.L. n. 77/2021 - convertito dalla L. n. 108/ 2021- recante regole di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR;

L’aspetto più innovativo dell’AdF, rispetto al quadro esistente, sembra essere rappresentato proprio dal superamento di quella dicotomia, con il sotteso riconoscimento, nei proprietari o gestori di superfici boschive destinatari della disciplina, di una duplice valenza: essere titolari sia di interessi economici che di responsabilità sociali in quanto custodi di beni di interesse collettivo, da esercitare quindi meglio in modalità collaborativa.

Un Accordo di Foresta è, infatti, uno strumento giuridico che favorisce lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici a vocazione agro-silvo-pastorale. Può interessare sia le superfici pubbliche che quelle private, e intende perseguire non solo la valorizzazione economica di tali superfici, ma anche la conservazione e l’erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi, così come definito dall’articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito con modificazioni in L.9 aprile 2009 n.33. Questa legge è il riferimento normativo principale per quanto concerne la definizione degli Accordi di Foresta e la loro articolazione.

All’atto pratico, un Accordo di Foresta è un contratto che coinvolge una serie di portatori di interesse relativi a quello specifico territorio e li vincola al rispetto di obiettivi, impegni e ruoli di collaborazione decisi da loro al momento della costituzione dell’Accordo. Si tratta di uno strumento che consente ai contraenti di fare rete, mantenendo un’autonomia formale (ciascuno conserva i propri diritti sui propri beni) ma esercitando un controllo comune, legando beni e soggetti con vincoli di interdipendenza. In questo modo la gestione di un territorio, intesa come assunzione di responsabilità nell’interesse pubblico da parte dei titolari delle superfici forestali, viene attuata secondo principi di partecipazione, condivisione e integrazione delle scelte. Questa gestione condivisa, da esercitare tramite un Piano di Gestione Forestale o uno strumento equivalente, consente, inoltre, di superare la parcellizzazione della proprietà sul territorio, permettendo di lavorare ad una scala più ampia: è così possibile prevenire più efficacemente incendi ed eventi estremi, tutelare il territorio in senso lato, conservare la biodiversità, approvvigionarsi di prodotti forestali legnosi e non legnosi in maniera sostenibile, e favorire la fornitura di servizi ecosistemici.

Ciò che differenzia questa forma associativa dalle forme preesistenti è la flessibilità: i contraenti sono liberi, infatti, di disciplinare i rapporti tra di loro nella maniera che ritengono più efficiente e conveniente. Anche i requisiti soggettivi sono poco restrittivi: non occorre essere imprenditori iscritti al registro delle imprese, e per metà dei contraenti non sono rilevate la natura della parte, l’attività che svolge e il fine per

cui la svolge, di fatto allargando la platea di partecipanti rispetto alle classiche forme di associazione. È necessario, invece, che almeno metà dei contraenti (se non tutti) sia titolare di un diritto di appartenenza o di godimento dei beni agro-silvo-pastorali sottoposti all'accordo; il titolare, inoltre, non è obbligato a partecipare con l'intero ammontare dei beni di sua appartenenza, ma può scegliere i beni da coinvolgere nell'accordo. Rispetto ad altre forme associative, l'Accordo di Foresta non è demandato alla buona volontà dei singoli, ma ha forza di legge tra le parti, che possono ricorrere ad un tribunale per assicurare l'effettiva applicazione.

La formalizzazione dell'Accordo di Foresta è il risultato di un percorso di condivisione e consapevolezza esercitato dai contraenti, caratterizzato da una visione unitaria, una cultura di rete e l'adozione di un linguaggio comune. Questo percorso è necessario per andare incontro alle specificità di ogni territorio, e riflette l'interesse specifico dei contraenti per il contesto territoriale e socioeconomico: nell'Accordo di Foresta convergono intenti e impegni dei portatori di interesse.

In ragione della flessibilità lasciata dalla legge alla costruzione dell'Accordo, si possono configurare diverse applicazioni, in generale riconducibili a due principali tipologie, in base alla composizione dei sottoscrittori e agli scopi che si prefiggono: gli accordi di foresta “verticali” e quelli “orizzontali”.

- L'Accordo di Foresta “verticale” coinvolge imprese boschive, aziende e altre tipologie di portatori di interesse uniti da legami sociali ed economici, al fine di sviluppare una filiera che sostenga un'economia di scala.
- L'Accordo di Foresta “orizzontale”, invece, aggrega una serie di proprietari per realizzare una gestione diffusa del territorio, in un'ottica di lungo periodo, realizzando interventi coordinati e condividendo scelte strategiche, di cui lo sviluppo di filiere locali è una diretta conseguenza.

L'Accordo di Foresta è un rapporto di natura esclusivamente contrattuale, che non genera automaticamente un nuovo ente giuridico. Identifica i contraenti e stabilisce i loro diritti e doveri, secondo un programma comune di impegno che dettaglia gli obiettivi strategici (impegni presi e risultati attesi), la durata dell'accordo, le modalità concordate per attuare il contratto, il programma dettagliato delle attività, l'eventuale presenza di un fondo comune in denaro. È importante la nomina di un mandatario, con poteri di rappresentanza, e di un “manager”, che abbia la competenza per promuovere la cultura di rete e che favorisca il coordinamento delle esigenze e necessità delle parti, e che garantisca processi di governance democratici:

per favorire quest'ultimo concetto, è opportuno (ma non obbligatorio) costituire un soggetto giuridico autonomo.

In conclusione, la valorizzazione del territorio sostenuta dall'Accordo di Foresta non è necessariamente imprenditoriale: consente di mettere in comune attività e risorse per sostenere il territorio di appartenenza e, così, valorizzarlo. Adottare un motore di natura imprenditoriale, però, risulta essenziale per garantire la sostenibilità del progetto, e arrivare a perseguire gli obiettivi di medio e lungo termine che si sono posti. A questo scopo è importante la misurazione degli impatti economici, sociali ed ambientali che si può realizzare con una valutazione di impatto.

## 2. ANALISI GIURIDICA DELL'ACCORDO DI FORESTA

### 2.1 Profilo sistematico

L'art. 35-bis comma 1 del Decreto Legge n.77/2021, convertito con modifiche dalla Legge n.108/2021 ha introdotto i commi da 4 quinques.1 a 4 quinques.4 all'interno dell'articolato normativo dell'art. 3 del D.L.n.5/2009 (conv. con L.n.33/2009 e ss.mm.ii): nell'ordito del tessuto normativo che disciplina le reti di imprese il legislatore nel 2021 ha inserito gli Accordi di Foresta (a seguire anche indicati con AdF).

L'inserimento legislativo, che è stato definito un “agganciamento”<sup>18</sup> degli accordi di foresta alle reti di imprese, ci induce a interrogarci sulla portata e sul significato sistematico della previsione.

Nel corpo normativo che il legislatore ha confezionato per le reti di imprese a partire dal 2009 cui hanno fatto seguito, negli anni, diversi interventi sia emendativi che additivi, nel 2021 sono stati introdotti gli accordi di foresta che, sebbene altri e diversi dai contratti di rete, si pongono indubbiamente in un rapporto di contiguità.

Con il contratto di rete più imprenditori, allo scopo di accrescere individualmente e collettivamente la propria competitività e la propria capacità innovativa, si obbligano, sulla base di un programma comune, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati (attinenti all'esercizio delle proprie imprese) ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni (di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica) o ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

La funzione - in ragione della quale il contratto di rete si identifica - consiste nello scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e l'elemento identificativo, sotto il profilo soggettivo, e dirimente, al fine di inquadrare la “fattispecie” dei contratti di rete, risiede nella natura imprenditoriale dei soggetti contraenti e nelle finalità imprenditoriali della collaborazione, come il *nomen iuris* stesso ci fa intendere fin di primo acchito.

---

<sup>18</sup> Report di approfondimento AA. VV: “Gli Accordi di Foresta. Una nuova opportunità per il settore forestale nazionale” scaricabile in <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23814>

Con il D.lgs. n.81/2017 sono state introdotte nell'ordinamento giuridico italiano anche le reti tra professionisti e le reti cd. "miste" tra imprese e professionisti, ampliando pertanto il novero dei soggetti che possono sottoscrivere i contratti di rete: in ogni caso, a ben vedere, trattasi di soggetti che rivestono la natura di operatori economici (siano esse imprese o professionisti), ma pur sempre soggetti che operano e/o esercitano professionalmente un'attività economica organizzata verso e nel mercato.

Sotto questo profilo si registra ed evidenzia, fin da subito, la prima differenza tra reti di imprese (*melius* contratti di rete) e accordi di foresta: questi ultimi, infatti, non richiedono la natura imprenditoriale o professionistica dei sottoscrittori, bensì lo status di titolare (in capo ad almeno la metà dei contraenti) di diritti di proprietà o altri diritti reali o personali di godimento su beni agro-silvo-pastorali.

Rilevante e necessario ai fini della qualificazione soggettiva è il rapporto dei contraenti con il patrimonio agro-silvo-pastorale, sia esso a titolo di diritto reale o diritto obbligatorio di godimento. Questa previsione permette che a sottoscrivere gli accordi di foresta siano soggetti che agiscono come privati, *uti singuli* o associati, soggetti pubblici o qualunque altra entità purché avente il requisito della relazione giuridica con i beni agro-silvo-pastorali, a prescindere dalla natura imprenditoriale o professionistica.

È di tutta evidenza, fin da questo primo profilo, come l'ambito soggettivo delle due fattispecie giuridiche (se di fattispecie possa parlarsi, in particolare per le reti di imprese) sia diverso e non necessariamente coincidente, primo motivo per il quale vanno tenute distinte sebbene in rapporto di contiguità. Il legislatore non solo colloca la disciplina degli accordi di foresta in seno al testo delle reti di imprese, ma li pensa come strumento "*di sviluppo di reti di imprese nel settore forestale*" al comma 4 - quinque.1, e al comma 4- quinque. 4 prevede che "*gli accordi di foresta sono equiparati alle reti di impresa agricole*".

A ben vedere, reti di imprese e accordi di foresta condividono un medesimo denominatore: la strategia di "fare rete", ossia la collaborazione tra soggetti – imprenditori nel caso delle reti di imprese e titolari di un rapporto (domenicale o di godimento) con i beni agro-silvo-.pastorali negli AdF- accomunati da medesimi obiettivi/interessi meritevoli di esser perseguiti.

La perseguitibilità di scopi condivisi, di natura imprenditoriale nel caso delle reti di imprese, di interesse per il patrimonio forestale nel caso degli AdF, determina la

vicinanza e la contiguità tra le fattispecie: entrambe, pertanto, annoverabili nell'ampio insieme delle “forme aggregative” .

Nella categoria di “forme collaborative e aggregative”, sono diverse le forme di aggregazioni e collaborazione *lato sensu* reticolare che, preesistenti rispetto al contratto di rete e agli AdF, vi possono essere ricondotte, come si avrà modo di illustrare nel secondo capitolo.

Particolarmente significativo il fatto che il legislatore abbia deciso di inserire la previsione sugli AdF tra i commi della norma che disciplina le reti di imprese, oltre all’esplicito richiamo alla funzione promozionale degli AdF per lo sviluppo delle reti di imprese nel settore forestale (comma 4 quinque.1 dell’art.3 D.L.n.5/2009) e l’equiparazione degli AdF alle reti di imprese agricole ( comma 4.qinque.4), su cui si tornerà nel dettaglio al successivo paragrafo 2.4. Con l’introduzione nel 2009 dell’articolato normativo sulle reti di imprese (e quindi i contratti di rete) e i conseguenti interventi su di esso e a corredo delle reti di imprese, si è avviato un processo di rinnovato interesse e vivace attenzione per il fenomeno del “fare rete”, tale da porre i contratti di rete quale punto di riferimento e di ispirazione per diverse misure volte a conseguire obiettivi utili per le molteplici istanze del nostro Paese.

Nel prosieguo di queste pagine si passeranno in rassegna le principali caratteristiche della fattispecie AdF, e si analizzerà l’equiparazione introdotta dal legislatore alle reti di imprese agricole.

## 2.2 Inquadramento giuridico dell’Accordo di Foresta<sup>19</sup>

Sul presupposto che gli AdF non sono contratti di rete, bensì sono altro, essi rappresentano qualcosa di nuovo e originale.

Con l’Accordo di Foresta è messo a disposizione degli operatori un ulteriore strumento per “far rete”, dunque **un ulteriore strumento funzionale alla creazione di filiere economiche, purché funzionali allo scopo che il legislatore impone**, ovvero “*valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo- pastorale nonché per la conservazione e per l’erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi*”.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> I paragrafi 2.2, 2.2.1 e 2.2.2 sono la sintesi di precedenti pubblicazioni del Notaio M.Maltoni, come indicato nelle note che seguono;

<sup>20</sup> M.Maltoni, Introduzione alla disciplina dell’Accordo di Foresta, in Rivista Sherwood, in <https://www.rivistasherwood.it/t/gestione/introduzione-alladisciplina-dellaccordodi-forestah.html>;

## 2.2.1 Natura Contrattuale

L'Accordo di Foresta è un contratto, e il contratto secondo la nozione espressa nell'art.1321 c.c. è *"l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale"*. Essendo un contratto, ai sensi dell'art.1372 c.c., esso ha *"forza di legge"* fra le parti, ed è fonte di diritti e di obblighi per i contraenti, per far valere i quali è legittimo ricorrere al Tribunale.

La sua attuazione non è rimessa alla buona volontà delle parti: l'Accordo le impegna e vincola ad eseguire le prestazioni a cui si sono obbligate, ad ogni effetto di legge.

Gli enunciati normativi esprimono solo regole di principio, e non una disciplina puntuale della figura contrattuale, capace di supplire alle carenze dell'autonomia privata, poiché si limitano:

- ad imporre la ricorrenza di puntuali requisiti dei contraenti in funzione della qualificazione del contratto come Accordo di Foresta;
- a stabilire la funzione del contratto, ovvero la sua causa, cioè il risultato che il legislatore vuole che le parti persegua in termini generali.

Il legislatore compie la scelta di non intervenire sul contenuto della pattuizione che sarà stipulata tra le parti, lascia ad esse ampio margine di manovra, come del resto anche per i contratti di rete, rimettendo la determinazione e la declinazione del contenuto dell'accordo all'autonomia privata.

I requisiti che il legislatore impone sono i seguenti:

1. per quanto concerne il profilo soggettivo, non rileva la natura della parte, che può essere persona fisica o persona giuridica, o ente genericamente inteso, sia pubblico, sia privato; non rileva nemmeno l'attività che svolge, e quindi non è necessario che sia imprenditore, o il fine per cui la svolge, e quindi non interessa che agisca per uno scopo di lucro o per finalità non profit.

Ai fini della qualificazione della fattispecie contrattuale si richiede (strumentalmente al perseguitamento dello scopo contrattuale fissato dalla legge nel comma 4- quinque. 1.) che almeno la metà dei contraenti sia titolare di un diritto di appartenenza o di godimento di beni agro-silvo-pastorali.

Almeno la metà dei contraenti, e quindi anche tutti, ma comunque non meno della metà, deve essere titolare, rispetto ai beni suddetti, alternativamente:

- del diritto di proprietà;

- di un diritto reale di godimento, come l'usufrutto, l'uso, l'enfiteusi;
- di un diritto personale di godimento, come quello che deriva da un contratto di locazione, o di affitto, o di comodato.

Si presta attenzione a questi dettagli:

- i soggetti titolari di tali diritti possono partecipare sia come singoli, sia associandosi preventivamente fra loro (“singoli o associati”);
- in luogo della metà dei contraenti aventi il requisito di relazione giuridica con beni agro-silvo-pastorali può partecipare un solo contraente “collettivo”, che “deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari di diritti di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali”;
- significativa è l'espressione “ad altro titolo”: nel suo intento primario di favorire la creazione di filiere mediante la stipula di Accordi di Foresta il legislatore non intende porre limiti giuridici non funzionali all'obiettivo che si pone; dunque, non è rilevante il titolo giuridico, o la forma organizzativa, in virtù dei quali un soggetto di diritto è in grado di rappresentare altri soggetti titolari di diritti di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali, perché ciò che conta è solo che vi sia un potere di legittimazione giuridicamente idoneo a consentire di agire nell'interesse altrui per perseguire le finalità proprie dell'Accordo di Foresta;
- nella medesima logica, l'espressione “forma associativa” non deve intendersi riferita, a mio avviso, solo all'associazione riconosciuta o non riconosciuta prevista nel Codice Civile, ma è capace di abbracciare tutti i contratti associativi, di qualunque tipo.

2. Quanto alla causa del contratto, ossia alla funzione economico-sociale, esso ha lo scopo di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici. Sostanzialmente la medesima formula reperibile nel comma 4-quinquies. 1 viene reimpiegata anche al comma 4, quinquies 3, tuttavia, mentre là, nel comma 4, quinquies. 1, assolve al compito di delineare l'intenzione del legislatore, qui, nel comma 4, quinquies. 3, definisce l'Accordo di Foresta come contratto.

## 2.2.2 Autonomia Negoziale

Il medesimo comma 4- quinque. 3. elenca di seguito una serie di attività, di contenuti e di obiettivi specifici (cd. scopi-mezzo) che i contraenti possono dedurre in contratto in funzione del perseguitamento dello scopo generale sopra indicato (cd. scopo-fine): i contraenti possono – e si potrebbe dire devono – definire dei propri obiettivi puntuali (“obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi medesimi”, in ragione dell’attività che i contraenti svolgono, alle caratteristiche dei beni con i quali hanno una relazione... ), che, tuttavia, devono essere coerenti e funzionali, e quindi concorrere anche parzialmente, al raggiungimento della causa del contratto o dello scopo generale di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonché per la conservazione e per l’erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.

Queste attività o obiettivi rappresentano, *mutatis mutandis*, il programma comune nei contratti di rete. Sono cinque le macrocategorie di attività, previste dalla norma, in cui, nel rispetto della biodiversità e dei paesaggi forestali, gli AdF possono vertere:

1. individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi medesimi;
2. promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprietà agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiarie pubbliche e private, singole e associate, nonché dei terreni di cui alle lettere g) e h) del comma 2 dell’articolo 3 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
3. prevedere la realizzazione di interventi volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo;
4. prevedere la realizzazione di interventi e di progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in cui operano;
5. promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree interne sia in qualità di proprietari o di titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in qualità di esercenti attività di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo,

ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i soggetti di cui al comma 4-sexies stipulano contratti di rete secondo le disposizioni del comma 4-quater.

In questa ultima previsione, la norma prende come riferimento soggetti che si connotano per una doppia qualità individuale: quella di essere al contempo sia titolari di un titolo giuridico che gli consenta di godere e disporre di superfici agro-silvo-pastorali, sia esercenti una delle attività sopra indicate, si riterrebbe sulle superfici agro-silvo-pastorali di cui godono o possono disporre. In primo luogo, non sembra che l'esercizio delle attività descritte debba avvenire come impresa, e che, quindi, tali soggetti debbano essere necessariamente imprenditori. Qualora tuttavia siano "imprese di filiera colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti", al fine "di promuovere sinergie", "stipulano contratti di rete secondo le disposizioni del comma 4 quater".<sup>21</sup>

Come si è detto innanzi, l'articolato normativo in esame non indica alcuna clausola che deve concorrere al contenuto dell'Accordo di Foresta, e dunque ogni scelta in merito è rimessa all'autonomia privata, quindi ai contraenti, la qual cosa può rappresentare una fonte di innumerevoli vantaggi, giacché alle parti contraenti è lasciata, nello spazio delineato dalla norma che traccia confini molto ampi e generali, la massima libertà di espressione e di articolazione in punto di soluzioni, condizioni.

Trattandosi un contratto, fonte di obbligazioni ai sensi dell'art.1175 c.c., le parti dovranno stabilire i reciproci diritti ed obblighi.

Si ritiene<sup>22</sup>, a ben vedere, che data la contiguità e l'esperienza già maturata, una "fonte di ispirazione" circa il contenuto negoziale potrà essere trovata nel richiamato comma 4 ter in materia di contratto di rete, che invita le parti a regolare specifici profili del loro rapporto che possono ricorrere anche in caso di stipula di un Accordo di Foresta. Dunque, traendo spunto dalle esperienze dei contratti di rete, un Accordo di Foresta dovrebbe identificare:

- i contraenti puntualizzando le loro caratteristiche ai sensi di quanto previsto nel comma 4-quinquies. 2, specificando chi sono coloro che si qualificano per il

---

<sup>21</sup> M.Maltoni, Introduzione alla disciplina dell'Accordo di Foresta, in Rivista Sherwood, in <https://www.rivistasherwood.it/t/gestione/introduzione-all-a-disciplina-dell-accordo-di-foresta.html>;

<sup>22</sup> M.Maltoni, Introduzione alla disciplina dell'Accordo di Foresta, in Rivista Sherwood, in <https://www.rivistasherwood.it/t/gestione/introduzione-all-a-disciplina-dell-accordo-di-foresta.html>;

diritto di proprietà o il diritto di godimento di beni agro-silvo-pastorali, beni che dovranno essere anche puntualmente indicati, specificando, per l'appunto, il diritto di cui il contraente è titolare. A tal fine si consiglia di identificare le particelle dedotte nell'AdF (riferimenti catastali) e specificare per ciascuna il titolo di proprietà, possesso o godimento in capo ai Partecipanti o eventualmente al mandatario (affitto, comodato ecc.);

- gli obiettivi condivisi e perseguiti, traendoli dall'elenzazione del comma 4-quinquies. 3; specificare gli atti e indicare le attività accessorie connesse (preordinate, complementari, esecutive) in cui si articolano le funzioni di cui al successivo par. 2.2.3.
- in coerenza con gli obiettivi concordati deve essere fissato il termine di durata dell'Accordo di Foresta.
- le modalità concordate fra le parti contraenti per dare attuazione al contratto, tempo per tempo, entro il termine di durata convenuto;
- quindi enunciare i diritti e gli obblighi di ciascun contraente;
- si può anche prevedere l'istituzione di un fondo comune in denaro;
- qualora si voglia che il singolo Accordo di Foresta sia aperto a ulteriori parti, è opportuno stabilire le modalità di adesione;
- poiché è possibile che nel corso del tempo debbano essere assunte decisioni, sembra opportuno introdurre una disciplina ad hoc, specialmente qualora l'Accordo di Foresta coinvolga un numero rilevante di parti, prevedendo anche la modificabilità a maggioranza delle clausole contrattuali, e le regole relative alle modalità di assunzione della stessa modifica, salvo il diritto di recesso del contraente che non ha consentito alla modifica, da esercitarsi entro un determinato termine dalla notifica dell'atto modificativo;
- infine, viene suggerita la nomina di uno dei contraenti, o di un terzo, quale mandatario per l'esecuzione del contratto, o di una o più parti o fasi di esso, nonché i poteri di rappresentanza conferiti a tale soggetto, e le regole relative alla sua eventuale revoca, in deroga all'art. 1726 del Codice Civile.

A tal proposito, si ritiene utile assumere questo suggerimento quale linea guida nella costruzione degli accordi di foresta, poiché l'intero impianto normativo che ha introdotto gli AdF è volto alla salvaguardia, al recupero, allo sviluppo, alla valorizzazione delle superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale,

nonché alla conservazione ed erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi del patrimonio agro-silvo- pastorale, la qual cosa postula una attività gestoria che deve necessariamente, per mere e ovvie esigenze operative, far capo a un soggetto atto a gestire le attività, ecco quindi che la figura del soggetto esecutore/gestore/mandatario, *alias* mandatario e la fattispecie del mandato assumono, giocoforza, un ruolo di primaria importanza.

### **2.2.3 Funzioni**

Si indicano innanzitutto le principali funzioni (o capacità operative) che si possono realizzare mediante una forma di aggregazione/integrazione gestionale quale l'AdF, distinguendo quelle aventi rilevanza nei rapporti interni tra i partecipanti da quelle aventi rilevanza nei confronti di terzi, inclusa la P.A. (effetti esterni all'AdF)

#### **Funzioni di regolazione dei rapporti tra i partecipanti all'AdF (effetti interni)**

1. Capacità di definire, garantire il rispetto e comunicare credibilmente principi e obiettivi dell'iniziativa associativa (progetto e programma dell'AdF).
2. Capacità di governare i rapporti interni tra i partecipanti, garantendo il rispetto di impegni e compiti assunti da ciascuno nelle azioni svolte (*governance* dell'AdF).

Gli impegni che i partecipanti all'Accordo stipulano tra di loro – e nei confronti del Mandatario (vedi infra) - variano in funzione del modello di governance e assetto gestionale adottato.

In generale è necessario esplicitare tali impegni come obblighi definiti nel contratto, in particolare in merito alle modalità di svolgimento della funzione di cui al n.3, cioè gli atti e attività materiali accessorie necessarie ai compiti di gestione che i titolari singoli o associati delle particelle agro-silvo-pastorali - opportunamente identificate e qualificate (in allegato al contratto) - affidano come oggetto del mandato al Mandatario.

#### **Funzioni di regolazione dei rapporti con terzi (effetti esterni)**

3. Capacità di coinvolgere in modo organizzato competenze tecniche (es. professionisti forestali) e operative (es. imprese boschive / operai forestali) per la pianificazione (es. piano di gestione) e attuazione di interventi (forestali, infrastrutturali, manutentivi) sui beni dei partecipanti, o presi in carico dall'Accordo ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.12 TUFF.

4. Capacità di stipulare con soggetti terzi convenzioni, contratti o ogni altra forma di accordo mirata alla valorizzazione economica dei servizi forniti dai beni e dalle attività forestali offerte (es. PSE).
5. Capacità di riconoscimento e accesso dell'AdF a provvidenze finanziarie ed economiche pubbliche e/private per lo svolgimento degli interventi di cui ai punti precedenti.

Si può subito notare che non ci si limita alla funzione di aggregazione orizzontale di parcelle forestali di diversi proprietari (“due o più soggetti, singoli o associati, di cui almeno la metà deve essere titolare del diritto di proprietà ecc.”), poiché tale aggregazione può essere preordinata all'AdF mediante una forma precostituita (associazione fondiaria, consorzio forestale ecc.), che partecipa come soggetto già associato all'AdF”

Il comma 4-quinquies.2. dell'art. 3 DL 5/2009 conv L 33/2009 s.m.i. prevede che: “*Gli accordi di foresta [...] sono stipulati tra due o più soggetti, singoli o associati, di cui almeno la metà [soggetti singoli ] deve essere titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo [soggetto associato], soggetti titolari dei diritti di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali*”.

In questo caso l'integrazione orizzontale delle superfici è già stata (almeno in parte) realizzata, mentre si può mirare a stabilire collaborazioni verticali lungo la/le filiere forestali con altri soggetti, singoli o associati, attori diversi dai meri titolari di diritti di proprietà, possesso o godimento.

Nello stesso tempo la funzione aggregativa orizzontale può essere garantita dal carattere aperto dell'AdF (adesioni successive) ai sensi dell'art. 1332C.C.

Si può quindi già apprezzare la maggiore versatilità di obiettivi e funzioni che l'AdF consente rispetto ad altre forme associative consolidate, grazie alla autonomia negoziale aperta che caratterizza tale figura.

Tale versatilità si estende anche alla scala territoriale cui si può stabilire un Accordo di Foresta, che da quella più strettamente locale e aziendale (come quella corrispondente a un Piano di gestione forestale o PFA) può arrivare a comprendere una scala di area vasta (Piano Forestale di Indirizzo Territoriale – PFIT), o anche maggiore se ci si limita alle particolari funzioni di cui ai punti 1) e 4).

Le funzioni sopra indicate possono infatti essere tutte o solo in parte presenti come oggetto dell'Accordo, secondo diversi modelli di AdF che di volta in volta si possono adottare, caratterizzati da minore/maggiore intensità di integrazione della *governance* interna e della gestione operativa.

Le opzioni alternative possono consistere in un modello più “debole” di integrazione, in cui le diverse proprietà mantengono il controllo gestionale sulle aree di cui sono titolari ma si riconoscono in un programma comune (funzione 1), si uniformano obbligatoriamente all'indirizzo gestionale comune (funzione 2), si affidano al mandatario per azioni comuni quali la comunicazione del progetto, l'informazione e l'assistenza sulla esecuzione (funzioni 1 e 2), le iniziative di valorizzazione dei Servizi Ecosistemici offerti (funzione 4), l'accesso a fondi di finanziamento pubblici e privati (funzione 5), ovvero estendersi ad un modello più “forte” in cui anche la gestione è affidata alla responsabilità del mandatario (funzione 3) accentrandolo quindi presso un organizzatore comune anche la pianificazione ed esecuzione degli interventi forestali e infrastrutturali, nonché i lavori di sistemazione territoriale.

### **2.3 Esecuzione – in forma di mandato**

Sul presupposto quindi della innegabile necessità di individuare un soggetto atto a gestire le attività oggetto dell'AdF, il rapporto di tipo gestorio che si viene ad instaurare tra i contraenti l'accordo di foresta ed il soggetto deputato a dare esecuzione agli obiettivi dell'accordo (cd. scopi-mezzo) si ritiene non possa che esser qualificato in termini di mandato. Il mandato, infatti, rappresenta l'archetipo dei rapporti gestori<sup>23</sup> e la “*forma di collaborazione nell'altrui attività giuridica di valenza generale*”. Esso costituisce “una piattaforma di riferimento rispetto alla complessa ed ampia fenomenologia dei rapporti di cooperazione gestoria”<sup>24</sup>.

Ma vediamo nello specifico quali sono i tratti del mandato.

Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (art. 1703 c.c.)

---

<sup>23</sup> FERRARI C., La governance del contratto di rete nelle prime applicazioni: modelli di organo comune e natura del rapporto gestorio, in D'AMICO - MACARIO ( a cura di ) *Contratti di rete, prime applicazioni pratiche, I contratti*, 2013, cit. p.817;

<sup>24</sup> CAPO G., Il mandato commerciale, in Gitti - Maugeri - Notari , *I contratti per l'impresa*, Bologna 2012, cit. p. 350;

Parti del contratto sono rispettivamente il mandante e il mandatario. Le parti possono esser anche plurisoggettive, nel caso di pluralità di mandanti si parla di mandato collettivo, nel caso di mandato conferito a più soggetti designati si parla di mandato con pluralità di mandatari.

Il contenuto del mandato consiste nel compimento di attività giuridica (compresi gli atti necessari) che può concernere attività di qualsivoglia tipologia: a mero titolo esemplificativo, non esaustivo, si pensi ad attività di tipo tecnico-gestorio, attività promozionali, attività di rappresentanza istituzionale, attività di formazione e informazione.

L'interesse sotteso al compimento delle attività è sempre del mandante, talvolta può esser anche del mandatario (si definisce, in questo caso, mandato *in rem propriam*).

Il mandato è rapporto che si presume oneroso, il che significa che le parti possono anche pattuirne la gratuità. In ogni caso, non va confusa la natura onerosa, o gratuita, con l'obbligo da parte del mandante, salvo patto contrario, di somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato o l'esecuzione dell'obbligazione, oltre al rimborso di spese e anticipazioni (art. 1719-1720 c.c.)

Gli obblighi in capo alle parti sono rispettivamente:

- per il mandatario:
  - eseguire il mandato con ordinaria diligenza ( art. 1710 c.c.);
  - informare il mandante di fatti sopravvenuti (art. 1710 2° co. c.c.);
  - rispettare i limiti del mandato e istruzioni (art.1711 c.c.);
  - comunicare l'avvenuta esecuzione del mandato al mandante (art. 1712 c.c.);
  - presentare al mandante il rendiconto (art. 1713 c.c.);
  - custodire le cose (art.1718 c.c.)
- per il mandante:
  - obbligo di somministrare i mezzi necessari (art.1719 c.c.);
  - obbligo di rimborsare le anticipazioni (art. 1720 c.c.).

Il mandato può esser conferito con o senza rappresentanza (rispettivamente artt. 1704 e 1705 c.c.).

A tal proposito va tenuta presente la seguente distinzione tra mandato e rappresentanza: il mandato è un contratto e produce effetti tra le parti contraenti lo stesso (ossia mandante e mandatario). Esso fa nascere in capo al mandatario l'obbligo di compiere atti giuridici per conto del mandante. La rappresentanza, invece, nasce da atto unilaterale (la procura) e produce effetto verso i terzi. essa conferisce al rappresentante il potere di compiere atti (in nome e per conto del rappresentato) che vincolano il rappresentato verso i terzi.

Pertanto, quando si è in presenza di un mandato con rappresentanza, il mandato è il rapporto sottostante in cui si innesta la procura e gli effetti degli atti compiuti dal mandatario (rappresentante, che in quanto tale agisce in nome e per conto del mandante-rappresentato) si producono direttamente nella sfera del mandante-rappresentato.

Nel mandato senza rappresentanza, invece, in sostanza gli atti compiuti dal mandatario (per conto del mandante, ma in nome proprio) con i terzi producono effetti fra mandatario e terzi, non nei confronti del mandante.

Pertanto, la regola di base è che nel mandato senza rappresentanza non si producono effetti diretti tra i terzi - contraenti con il mandatario - e il mandante, tuttavia sono previste alcune eccezioni. In forza delle norme degli artt. 1705 2°co; 1706 1°co; 1707 c.c. è prevista la possibilità per il mandante di esercitare diritti di credito verso i terzi derivanti dal mandato; la possibilità per il mandante di rivendicare cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario; la non aggredibilità, a determinate condizioni, da parte dei creditori del mandatario sui beni acquistati dal mandatario in forza del mandato.

Il mandato si estingue per:

- scadenza termine;
- compimento dell'affare;
- morte o sopravvenuta incapacità del mandante o del mandatario, salvo il caso in cui sia conferito per l'esercizio di un'impresa (artt. 1722-1728 c.c.);
- rinuncia da parte del mandatario (1727);
- revoca da parte del mandante. Tuttavia la possibilità di revoca conosce una pluralità di diverse soluzioni a seconda che il mandato sia irrevocabile, oppure oneroso, o trattasi di mandato *in rem propriam* o nell'interesse del terzo, oppure sia un mandato collettivo ( art.1726 c.c.) o un mandato conferito ad

una pluralità di mandatari (art.1730 c.c.): diverse di queste ipotesi possono risultare di interesse ai nostri fini.

Declinando, pertanto, la fattispecie del mandato, in seno agli Accordi di Foresta, è verosimile ipotizzare che:

- i contraenti dell'AdF (si è, quindi, in presenza di una parte plurisoggettiva, i diversi mandanti - i contraenti dell'AdF appunto),
- con l'accordo di Foresta (unico atto),
- per l'affare di interesse comune ( l' esecuzione degli scopi mezzo dell'AdF, ossia il mandatario è chiamato a compiere un'attività giuridica per il raggiungimento di un risultato unitario, che non si presta ad essere frazionato),
- conferiscono l'incarico al mandatario comune;

A queste condizioni, si sarebbe in presenza di un mandato collettivo, che, in quanto tale, per essere revocato necessita che la revoca sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra giusta causa ( art. 1726 c.c.).

Gli obblighi in capo alle parti sono quelli enunciati innanzi, ma è fondamentale che l'incarico sia conferito al mandatario con indicazione e fissazione dei limiti, cosicché solo a fronte di una chiara ed espressa delimitazione, si potranno eventualmente individuare gli atti - posti in essere dal mandatario- che, eccedendo i limiti indicati, rimarranno a carico del mandatario, a meno che la parte mandante non li ratifichi.

Nel rapporto di mandato è, infatti, di centrale importanza la delimitazione del campo di azione del mandatario e dei limiti ad esso assegnati, sicché il superamento dei limiti costituirà causa di inadempimento ma prima ancora non esporrà la parte mandante a dover rispondere e assumersi il carico degli obblighi derivanti da tale esercizio oltre i limiti.

Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante e tali che non possono esser comunicate in tempo facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione (art. 1711 2°comma c.c.).

Va inoltre tenuto a mente che il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato con diligenza e a tenere informato il mandante delle circostanze sopravvenute che possono portare alla revoca o modifica del mandato.

Agendo entro i limiti attribuiti il mandatario che agisce in nome proprio (art. 1715 c.c.) non risponde nemmeno, salvo patto contrario, dell'adempimento delle obbligazioni dei terzi, salvo che l'insolvenza del terzo non gli dovesse esser nota al momento della conclusione dell'affare.

Si ponga ora mente anche alla diversa ipotesi che sia la parte mandataria ad esser plurisoggettiva, ossia l'Accordo di Foresta può prevedere anche il conferimento dell'incarico gestorio a più mandatari.

A tal proposito, se il mandato viene conferito a più soggetti designati ad operare congiuntamente, per avere effetto esso dev'esser accettato da tutti i mandatari.

Ma se nel conferimento dell'incarico non è dichiarato che i mandatari debbano agire congiuntamente per il medesimo affare, ciascuno può agire disgiuntamente ma con obbligo di darne immediata comunicazione agli altri mandatari, a pena di risarcire il danno per omissione o ritardo. Nell'operare congiuntamente i mandatari sono responsabili in solidi verso il mandante.

Si deve a ciò aggiungere un'ulteriore possibilità: il mandato può esser conferito a più mandatari ma non per l'esecuzione del medesimo affare, bensì per l'esecuzione di diversi affari, ossia può ipotizzarsi una rosa di mandati speciali in capo, ciascuno di essi, ad un diverso mandatario.

Ulteriore evenienza attiene alla possibilità che il mandatario (o i mandatari) possa esser esso stesso soggetto contraente dell'AdF, pertanto, si versa nell'ipotesi di mandato in *rem propriam*, ossia di mandato anche nell'interesse del mandatario: di questo aspetto si deve tener conto poiché in questo caso il mandato non si estinguerà, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra giusta causa, per revoca da parte del mandante.

Si deve poi prendere in considerazione l'ipotesi che il mandatario (che negli Accordi di Foresta si potrà trovare definito con diverse denominazioni) sia un soggetto pubblico, nel qual caso i limiti e i poteri dello stesso dovranno esser contemplati alla competenza ad esso spettante secondo le norme pubblicistiche.

La formulazione del mandato ad un soggetto (partecipante o meno) per l'esecuzione dell'AdF<sup>25</sup> è presupposto fondamentale per il suo legittimo e corretto funzionamento, cioè la capacità di svolgere le azioni inerenti alle sue finalità.

---

<sup>25</sup> 20231124-Documento-TAVOLO-ACCORDI-DI-FORESTA, Oltreterra;

Dalle definizioni e dai requisiti espressi in precedenza emergono, in sede applicativa, alcune scelte critiche, di seguito sintetizzate.

- definizione sufficientemente precisa degli atti negoziali e delle attività materiali ad essi connesse che l'Esecutore-mandatario ha l'-obbligo ( ed eventualmente il potere se agisce con rappresentanza) di compiere (oggetto del mandato generale/speciale);
- attribuzione degli effetti sui mandanti degli atti compiuti da mandatario (direttamente/indirettamente rientranti nella loro sfera giuridica, o solo in quella del mandatario che successivamente li trasmette ai mandanti, in altri termini la scelta se, o in quali casi, il mandatario agisce anche in nome o solo per conto dei mandanti (rappresentanza diretta / indiretta);
- scelta del soggetto-mandatario (partecipante o meno all'AdF) (singolo / plurimo) per qualificazione legale, tecnica, economica;
- modalità di svolgimento del mandato (organizzazione della *governance* dell'AdF, procedure consultive, decisionali e di controllo che il mandatario deve rispettare per lo svolgimento dei suoi compiti;
- regolazione di presupposti ed effetti (flussi) economici degli atti e attività svolte dal mandatario con riguardo agli interessi comuni e/o esclusivi dei mandanti
- durata del mandato (a termine / indeterminato). Per quanto il mandato possa anche essere a tempo indeterminato (art.1727 C.C.) si ritiene opportuno fissare un termine corrispondente a quello fissato per l'AdF, congruo con la durata minima del progetto concordata.

## 2.4 Mandatario - caratteristiche soggettive

Alla luce di quanto sin qui detto appare di notevole importanza la scelta dell'Esecutore del mandato (mandatario) in base alle sue caratteristiche. Tale soggetto deve infatti rispondere a requisiti sia formali che sostanziali di diverso profilo, sempre secondo le funzioni che è chiamato a svolgere nel quadro dei diversi modelli di AdF descritti.

Anche se pare ovvio, si indica in primo luogo, considerando il ruolo preminente che l'AdF così configurato assegna al soggetto mandatario, la fiducia di cui lo stesso deve godere presso i partecipanti in termini di stima, affidabilità e doti soggettive nella capacità a svolgerlo.

Tale condizione può verificarsi sia che si tratti di una persona fisica o giuridica. Secondo la variabile complessità di ogni situazione si può ritenere tuttavia che la

qualifica di imprenditore sia più adeguata sotto il profilo fiscale-amministrativo (es. iscrizione registro imprese) patrimoniale-finanziario e organizzativo-gestionale.

Competenze tecniche relative all'ambito forestale sono sicuramente utili, ma non strettamente necessarie dal momento che queste possono essere integrate attraverso collaborazioni o veri e propri incarichi a terzi, purché così previsto nell'AdF.

Altra questione è l'opportunità o meno che il Mandatario sia anche contraente dell'AdF, rientrando tra i titolari di superfici agro-silvo-pastorali o comunque presentando un qualche interesse allo svolgimento della iniziativa. Tale opzione può presentare di caso in caso diverse opportunità o controindicazioni, a partire dai requisiti di fiducia indicati al primo posto. Le implicazioni di questa scelta sono comunque rilevanti poiché nel caso di Mandatario-partecipante all'AdF si configura una fattispecie di mandato *in rem propriam*, con le relative conseguenze già indicate e da ulteriormente approfondire sulle vicende contrattuali del caso (es. remunerazione o meno del mandatario, valutazione della responsabilità per colpa, revoca del mandato).

Questione delicata è inoltre quella della natura pubblica del mandatario-esecutore (es. Comune o Unione di Comuni), da approfondire come opzione eventuale in merito a legittimità, conseguenze operative, e quindi opportunità.

Una possibile opzione infine è quella di nomina di più mandatari-esecutori (mandato congiuntivo), specificando nell'AdF l'ambito del mandato di ciascuno.

## 2.5 Modalità di attuazione

Nella formulazione di questo tipo di mandato - multiplo, generale e a medio-lungo termine - che mira ad assicurare in un diverso quadro giuridico lo svolgimento di funzioni analoghe a quelle di enti quali consorzi e associazioni, gli aspetti organizzativi e procedurali attraverso i quali il mandatario svolge il suo incarico presentano una particolare complessità.

I contraenti possono quindi prevedere condizioni e sedi di consultazione tra mandanti e mandatario anche in forma di comitato consultivo e assemblea dei partecipanti, relative regole compositive e procedure decisionali o di controllo attuativo, comunque un quadro più o meno rigoroso di *governance* dell'AdF.

In particolare, l'AdF può indicare gli atti e attività che eccedendo anche solo potenzialmente i limiti del mandato (quindi tendendo a oltrepassare i confini preclusi

del rischio di impresa) richiedano una specifica sede straordinaria di decisione tra i partecipanti.

Altro aspetto essenziale è quello economico, a partire dalla previsione di risorse utilizzabili dal mandatario per compiere la propria attività, e relative fonti.

Uno strumento importante in questo senso può essere previsto con la costituzione di un fondo patrimoniale alimentato dalle fonti patrimoniali e reddituali previste, da cui il Mandatario possa attingere i mezzi necessari per operare e ripartire entrate/uscite tra i partecipanti secondo regole stabilite.

## 2.6 Stipulazione - formalità

Nulla è stato indicato in punto di forma dell'atto con cui le parti contraenti sottoscrivono l'Accordo di Foresta. Non è prevista, né prescritta la forma solenne, ciononostante nulla impedisce alle parti di avvalersi dell'assistenza notarile.

A ben vedere, solo nella fattispecie prevista nella lettera e) del comma 4-quinquies.3 della norma in commento il legislatore sembra richiedere, limitatamente ai soggetti di cui al comma 4 sexies (quindi limitatamente ad imprese), la stipula di un contratto di rete ai sensi del comma 4 quater, e quindi soggetto all'iscrizione nel registro delle imprese, con il corollario di una scrittura privata anche autenticata da un notaio, o atto pubblico, o sottoscrizione digitale ai sensi dell'art. 24 C.A.D.

La legge non richiede comunque la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autentica da Notaio per la validità dell'Accordo di Foresta: tale scelta può essere tuttavia opportuna per assicurare certezza alla sottoscrizione delle parti, e quindi anche come forma di "garanzia" per i terzi che verranno "a contatto" con l'Accordo di Foresta o che instaureranno rapporti con i contraenti in attuazione dell'Accordo di Foresta.

Va tuttavia tenuta presente la regola generale che la forma della procura con cui si attribuisce il potere di rappresentanza al mandatario è quella richiesta per stipulare gli atti che il mandatario con rappresentanza andrà a compiere. Non è necessario che la procura costituisca atto separato dal mandato, può essere integrata nel contratto di mandato.

Inoltre bisogna considerare l'eventualità che fonti terze (o ad es. un bando pubblico) richiedano come prova dei poteri attribuiti al mandatario che la procura presenti una certa forma, pertanto anche il contratto di mandato – o la procura – devono seguire la stessa forma.

Ciò che risulta ancor meno presidiato è il profilo di pubblicità degli Accordi di Foresta: non è prescritta alcuna forma di pubblicità legale, non è previsto alcun obbligo di iscrivere l'accordo in alcun albo/registro.

Dato l'alto profilo di rilevanza socio-economica dello strumento, parrebbe opportuna la creazione di un sistema che renda conoscibile l'esistenza degli Accordi di Foresta, sia per monitorarne lo sviluppo, l'andamento e, non ultimo, verificare anche eventuali fenomeni di partecipazione degli stessi fondi a molteplici Accordi di Foresta, sia per incentivare un effetto emulativo che gioverebbe allo sviluppo territoriale, ambientale, economico e sociale del Paese.

## **2.7 Equiparazione Accordi di Foresta a Reti di imprese agricole**

Accordi di foresta e reti di imprese sono due fattispecie che le norme - di cui ai commi da 4-quinquies.1 a 4-quinquies.4 dell'art. 3 D.L. n. 5/2009 - pongono in rapporto di funzionalità in un primo passaggio, poi di contiguità e infine in rapporto di equiparazione.

Nei precedenti paragrafi già è stato trattato il rapporto di contiguità, ora, invece, è di interesse valutare quali siano le opportunità che offrono le reti di imprese agricole, e quindi, stante l'equiparazione prevista dalla norma, a quali vantaggi possano aver accesso anche gli Accordi di Foresta.

L'art. 3 comma 4-quinquies.4. D.L. n. 5/2009 conv. con L.n.33/2009 e ss.mm.ii recita nel seguente modo:

“Fatto salvo quanto previsto dai commi 4-quinquies.1 e 4-quinquies.2, gli accordi di foresta sono equiparati alle reti di impresa agricole. Le regioni promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla loro diffusione e attuazione”

L'Accordo di Foresta è uno *“strumento di sviluppo di reti di impresa nel settore forestale”*, come prevede il comma 4 –quinquies.1.

Tale formulazione e le considerazioni di cui al precedente paragrafo consentono di concludere che l'Accordo di Foresta non è, necessariamente, una rete di imprese, perché esso ne è strumento di sviluppo, e quindi rappresenta una vicenda contrattuale che precede la costituzione della rete o che ne costituisce un ausilio, tuttavia, l'Accordo di Foresta è “equiparato alle reti di impresa agricole”.

Sulla portata di questa equiparazione cercheremo di focalizzare l'attenzione.

Innanzitutto, è utile sottolineare che l'equiparazione alle reti di imprese agricole, prevista dalla norma, è ammessa nonostante l'accordo di foresta non sia assimilabile ad una rete di imprese agricole sotto il profilo dei soggetti partecipanti: le reti di imprese agricole, infatti, sono costituite da imprese, mentre gli accordi di foresta non postulano affatto la necessaria e unica presenza di realtà imprenditoriali, anzi possono, per ipotesi, non annoverare imprese.

Al di là del profilo soggettivo e appurato, nel paragrafo precedente, che la costruzione del contenuto e della struttura dell'accordo può, in forza dell'autonomia contrattuale, mutuare ampiamente i caratteri e la configurazione dei profili costitutivi secondo le linee dei contratti di rete, rimane da chiedersi come possa declinarsi questa equiparazione prevista dalla norma.

L'equiparazione, infatti, potrebbe essere considerata da due diversi angoli prospettici: da un lato gli Accordi di Foresta possono essere confezionati alla stregua di contratti di rete per quanto concerne la composizione dei profili costitutivi della fattispecie e il contenuto dell'accordo, da altro canto, si può guardare all'equiparazione nella prospettiva degli effetti che le reti di imprese possono produrre e delle opportunità che possono conseguire.

Per quanto concerne la possibile affinità di costruzione del contenuto degli accordi di foresta e dei contratti di rete, dato l'ampio spazio lasciato dal legislatore degli Accordi di Foresta all'autonomia negoziale e stante il principio dell'autonomia contrattuale operante nel nostro ordinamento, a ben vedere la previsione di matrice legislativa dell'equiparazione da questo angolo prospettico non risulta esser necessaria, o quantomeno risulterebbe ultronea, pertanto non resta che guardare agli effetti che la fattispecie delle reti di imprese agricole possono sortire.

Si deve, peraltro, aggiungere un'ulteriore premessa: per disposto del D.L. n. 83/2012 (conv. con L. n.134/2012) ai contratti di rete tra imprese agricole non si applicano le disposizioni di cui alla legge n.203/1982, ossia i contratti di rete tra imprese agricole si sottraggono al divieto di nuovi contratti associativi previsti dalla legge n.203/1982.

Nel Manuale delle reti d'impresa per giovani agricoltori<sup>26</sup> si precisa che *"il contratto di rete anche laddove sia formato e/o costituito da sole imprese agricole non è un contratto agrario. [...]"*. In sostanza, nei contratti agrari la collaborazione fra le imprese è finalizzata a procurare ed organizzare i fattori di produzione, necessari per

---

<sup>26</sup> ISMEA, Manuale delle reti d'impresa per giovani agricoltori, ( a cura di ) Fabio Del Bravo, Maria Cristina D'Arienzo, Antonella Finizia, Roberto Milletti, Raffaele Oliviero;

esercitare l'attività di impresa agricola, dovendo il vincolo associativo essere funzionale e orientato a formare un'azienda comune.

Diversamente, nel contratto di rete la collaborazione e cooperazione fra le imprese agricole è finalizzata ad accrescere un'attività economica e produttiva già esistente, la quale acquista una diversa dimensione e configurazione, per aver organizzato, in modo differente, l'attività imprenditoriale.

Dunque, la causa nel contratto di rete non è nell'impresa agricola, ovvero riconducibile a quella della coltivazione del fondo o allevamento di animali, ma va individuata nell'art. 3 comma 4 ter della Legge 33/2009: *“...accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato...”*.

Ne consegue che il contratto di rete rappresenta una nuova formula di organizzazione per quelle realtà produttive che, pur mantenendo la propria autonomia giuridica, possono dare forma e sostanza in modo nuovo e flessibile, a un innovativo modello imprenditoriale.

La natura non agraria del contratto di rete comporta che i contratti di rete tra imprese agricole si collocano su un piano giuridicamente diverso rispetto al contratto di affitto agrario, ne consegue che la natura non agraria del contratto di rete comporta che non sussista alcun rischio di riconduzione del contratto alla disciplina normativa sull'affitto dei fondi rustici, con la conseguenza che, laddove fra le prestazioni oggetto del contratto medesimo sia dedotta la concessione in godimento del terreno per la sua coltivazione, il rapporto contrattuale non è riconducibile all'affitto .

Ciò posto, tenuto in considerazione quindi che il contratto di rete tra imprese agricole esula dal novero dei contratti agrari e non è soggetto al divieto di nuovi contratti associativi in agricoltura, in punto di effetti e opportunità per le reti di imprese agricole, si prendono in esame le diverse misure e previdenze che il sistema ha introdotto per le reti di imprese agricole:

- Assunzione congiunta dei lavoratori da parte delle imprese agricole aggregate in rete;
- Distacco “agevolato” del personale tra imprese aggregate in rete;
- Contratto di rete agricolo ex art. 1-bis co. 3 D. L. n. 91/2014;
- Acquisti di macchine agricole;

- Fondo di mutualità;
- Crediti di imposta.

## 2.8 Assunzione congiunta dei lavoratori da parte delle imprese agricole aggregate in rete.

Il D.L. n.76/2013 (conv. con L.n.99/2013) ha novellato l'art.31 del D. Lgs. 276/2003, prevedendo al comma 3-bis. "Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 40 per cento di esse sono imprese agricole.

3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.

3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter."

Dal punto di vista operativo, l'assunzione congiunta ha ricevuto tutte le indicazioni (Decreto Min. Lav. 27.3.2014, Decreto dirett. 28.11.2014, Ministero Lavoro 06.5.2015 e Circ.INPS n.131/2015): sono state definite le modalità di comunicazione relative all'assunzione, alla trasformazione, alla proroga e alla cessazione di lavoratori assunti congiuntamente da effettuarsi al Centro per l'impiego tramite il modello UnilavCong, stabilendo che nel caso di imprese legate da un contratto di rete la comunicazione sia effettuata da un soggetto individuato (tramite specifico accordo o nel contratto di rete stesso).

Sulla scorta delle indicazioni di cui sopra, l'INPS con la succitata Circolare ha impartito le istruzioni per gli adempimenti previdenziali connessi alla fattispecie dell'assunzione congiunta in agricoltura.

In sintesi, ai fini degli adempimenti previdenziali, vengono individuati i medesimi obbligati ad effettuare le comunicazioni UnilavCong ai sensi del D.M.27 marzo 2014,

pertanto il soggetto individuato da uno specifico accordo (o nel contratto di rete stesso) assume il ruolo di Referente Unico. E il Referente Unico sarà tenuto a presentare la Denuncia Aziendale e la denuncia trimestrale di manodopera (adempimenti propri del settore agricolo).

## 2.9 Distacco “agevolato” del personale tra imprese aggregate in rete

Oltre all’assunzione congiunta, la partecipazione in rete permette il ricorso ad altro strumento giuslavoristico: il distacco cd. “agevolato” del personale.

Il distacco, quale istituto applicabile nell’ambito dei rapporti di lavoro privatistici, trova la sua disciplina generale nell’art. 30, D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.

I requisiti di legittimità del distacco consistono nella temporaneità e nella persistenza, per tutta la durata del distacco, dell’interesse del distaccante (che è il soggetto datore di lavoro del dipendente distaccato).

Se queste sono le condizioni richieste per il distacco cd. ordinario, ossia il distacco che le imprese possono adottare quando non sono tra di esse aggregate in rete, diversa, almeno in parte, è la disciplina riservata al distacco tra imprese aggregate in rete.

Rispetto al distacco tradizionale il legislatore, intervenendo all’art.30 del D.Lgs.276/2003 (Legge Biagi), al comma 4-ter ha previsto che *“qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile.[..]”*

Questa previsione opera una “semplificazione del distacco” sotto il profilo dei requisiti di legittimazione. La previsione incide sul profilo dell’interesse che dev’essere sotteso all’impiego del personale in modalità distaccata: nell’ipotesi di distacco intra-rete l’interesse sorge “automaticamente”, ovvero dev’essere considerato in re ipsa venendo, quindi, meno la necessità di dichiararlo e dimostrarlo.

Permane il rispetto dei seguenti requisiti e condizioni: il distacco deve comunque essere temporaneo, esso si deve riferire ad una determinata attività lavorativa (art. 30, co.1); responsabile del trattamento economico e normativo del lavoratore distaccato resta il datore di lavoro distaccante (art. 30, co.2); in caso di mutamento di mansioni è necessario il consenso del lavoratore distaccato e quando comporti uno spostamento ad una unità produttiva sita a più di 50 Km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire solo per “comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive” (art.30 co.3).

Così come permangono gli obblighi valevoli per il distacco ordinario in tema di comunicazioni obbligatorie (comunicazione telematica di “trasformazione del rapporto di lavoro”, ai sensi dell’art. 4 bis, comma 5, lett. e) ter, D. Lgs. 21 aprile 2000, n. 181), annotazioni a libro unico ed obblighi in materia di sicurezza.

Il distacco, a differenza dell’assunzione congiunta, può trovare impiego per soluzioni di impiego temporaneo del personale tra le imprese retiste.

## **2.10 Contratto di rete agricolo ex art. 1-bis co. 3 D. L. n. 91/2014**

Con l’art. 1-bis, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, è stata introdotta la seguente previsione:

*“Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei contratti di rete, di cui all’art. 3 comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall’esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l’attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.”*

In forza di questa previsione, la produzione agricola, ovvero il prodotto agricolo comune derivante dall’esercizio in comune dell’attività può essere diviso in natura, cioè ripartito fra i contraenti secondo quote determinate stabilite dal contratto di rete con conseguente attribuzione, a titolo originario, del prodotto medesimo. In altri termini, non si dà luogo ad alcuna cessione o trasferimento a titolo particolare di beni da un soggetto all’altro ma si ha l’attribuzione diretta e immediata del bene prodotto in capo a ciascun componente la rete.

Ad esito di un interpello, l’Agenzia delle Entrate ha fornito interpretazione circa la portata, ai fini tributari, della norma succitata.

In primo luogo ha precisato che possono partecipare ad un contratto di rete “agricolo” gli imprenditori che svolgono l’attività agricola in forma individuale ovvero collettiva (società di persone, società di capitali, consorzi, cooperative ecc....).

L’Agenzia ha inoltre precisato che si è nell’ambito del contratto di rete di cui all’articolo 1-bis, comma 3, del d.l. n. 91/2014 citato, solo qualora il programma di rete sia finalizzato alla produzione e ad ottenere tale effetto.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal MIPAAF, dunque, l’Agenzia ha ribadito che l’acquisto a titolo originario della produzione agricola è subordinato alle seguenti condizioni:

- che tutti i singoli retisti svolgano attività agricole di base e che le eventuali attività connesse, non solo non risultino prevalenti, ma siano legate alle prime da un rapporto di stretta complementarietà (ad esempio, non sarà configurabile tale tipologia di rete, nel caso in cui vi siano produttori di uva ed uno faccia esclusivamente trasformazione);
- che la messa in comune dei terreni sia obbligatoria e che sia significativa per tutti i partecipanti alla rete;
- che la partecipazione al conseguimento dell’obiettivo comune, mediante divisione della medesima tipologia di prodotto, si realizzzi mediante apporti equivalenti e condivisione dei mezzi umani e tecnici, che siano proporzionati alla potenzialità del terreno messo in comune, con divieto di monetizzazione delle spettanze;
- che la divisione della produzione tra i retisti avvenga in maniera proporzionata al valore del contributo che ciascun partecipante ha apportato alla realizzazione del prodotto comune;
- che i prodotti oggetto di divisione non vengano successivamente ceduti tra i retisti, dal momento che la ratio di tale tipologia di rete è il fatto che essa è finalizzata alla produzione.

Solo al ricorrere delle predette condizioni, pertanto, sotto il profilo fiscale e, in particolare per quanto riguarda la disciplina sull’imposta sul valore aggiunto, la ripartizione della produzione agricola tra i retisti, in quanto divisione in natura dei prodotti a titolo originario, secondo le quote determinate nel contratto di rete, non produce effetti traslativi tra le imprese contraenti. Ne deriva, altresì, che anche le

operazioni poste in essere al fine della realizzazione della menzionata produzione agricola non assumono rilevanza ai fini dell'imposta in esame.

Per quanto concerne le imposte dirette, l'Agenzia ritiene che il contratto di rete "agricolo" di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possa essere ricondotto - nei confronti dei soggetti che determinano il reddito agrario ex articolo 32 del TUIR - nell'ambito dell'articolo 33, comma 2, del TUIR medesimo, il quale stabilisce che "Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell'articolo 5, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza (...)".

## 2.11 Acquisti di macchine agricole

Va tenuto conto anche dell'ultima novità, in ordine di tempo, sul terreno delle reti d'impresa agricole, ossia con la Legge n.156/2021 (l. di conv. del d.l. 121/2021 cd. Decreto Infrastrutture- Trasporti), entrata in vigore il 10.11. 2021, è stato modificato l'art. 110 del Codice della Strada inserendo un nuovo comma, il n. 2 bis, secondo cui:

Art. 110. Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole.

*"2-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo delle reti di imprese di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all' articolo 2135 del codice civile, finalizzate anche all'acquisto di macchine agricole, è consentita l'immatricolazione ai sensi del comma 2 del presente articolo a nome della rete di imprese, identificata dal codice fiscale, richiesto dalle imprese partecipanti, e dal contratto di rete, redatto e iscritto ai sensi del citato articolo 3 del decreto-legge n.5 del 2009, da cui risultino la sede, la denominazione e il programma della rete, previa individuazione di un'impresa della rete incaricata di svolgere le funzioni amministrative attribuite dalla legge al proprietario del veicolo" .*

Sostanzialmente la previsione ammette la possibilità che l'acquisto di macchine agricole - da parte di imprese agricole aggregate in rete - avvenga per il tramite della rete, con immatricolazione al codice fiscale (non partita iva, ma codice fiscale, quindi siamo in presenza di rete-contratto) della rete.

## 2.12 Fondo di mutualità

Il D.L.n. 179/2012, convertito con L. n. 221/2012 all'art. 36 prevede la possibilità che le imprese di rete agricole possono costituire un fondo di mutualità tra le stesse, fondo per il quale si applicano le medesime regole (e agevolazioni) previste per il fondo patrimoniale di cui al comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il fondo di mutualità partecipa al Fondo mutualistico nazionale istituito presso Ismea.

*“2-bis. È istituito presso l’Ismea un Fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. Il Fondo è costituito dai contributi volontari degli agricoltori e può beneficiare di contributi pubblici compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.*

*2-ter. Il contratto di rete di cui al successivo comma 5 può prevedere, ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali tra i contraenti, la costituzione di un fondo di mutualità tra gli stessi, per il quale si applicano le medesime regole e agevolazioni previste per il fondo patrimoniale di cui al comma 4-ter dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il suddetto fondo di mutualità partecipa al Fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole di cui al comma 2-bis.”*

Si precisa che il riferimento alle agevolazioni previste per il fondo patrimoniale, cui fa riferimento la norma al comma 2-ter, era presumibilmente, nel momento in cui la norma è stata pubblicata, rivolto alla agevolazione fiscale introdotta con D.L.n. 78/2010, conv. con L. n. 122/2010, misura non più in vigore da un decennio.

Alla luce della rassegna di misure e opportunità illustrate, è di tutta evidenza che il panorama delle opportunità a disposizione delle reti tra imprese agricole è molto ricco e composito.

Premerebbe comprendere come poter, con ragionevole certezza, equiparare gli Accordi di Foresta alle reti di imprese agricole, giacché, a fronte dell’ampio panorama di misure a favore di quest’ultime, sarebbe utile e particolarmente interessante poterne tener conto anche per gli Accordi di Foresta.

Se limitassimo la valutazione degli Accordi di Foresta alla stregua delle reti di imprese agricole nella sola e limitata ipotesi in cui gli Accordi di Foresta fossero stipulati tra tutti soggetti aventi forma (o veste) imprenditoriale ( nel caso di specie “imprenditore

forestale”), così soddisfacendo a pieno il requisito soggettivo che consenta una piena e totale equiparazione tra AdF e reti di imprese, non realizzeremo nulla che già non si possa operare a prescindere dalla previsione normativa. Si rammenta, infatti, che l'imprenditore forestale è una *species* del *genus* “imprenditore agricolo”, pertanto nulla si aggiungerebbe a quanto già possibile, sul piano negoziale, in forza dello status quo della disciplina.

Pertanto, il fatto che il legislatore abbia testualmente previsto che “*gli accordi di foresta sono equiparati alle reti di impresa agricola*”, sta a significare che il legislatore ha inteso indicare una possibilità ulteriore rispetto a quanto realizzabile sul piano meramente negoziale.

Sarebbe, ad ogni modo, auspicabile un intervento chiarificatore per mano del legislatore.

## 2.13 Evoluzione AdF verso Reti imprese

Con il D.L. n. 5/09 (e ss.mm.ii.) il legislatore ha introdotto nell’ordinamento giuridico il primo impianto di disciplina delle reti di imprese. La genesi dell’intervento normativo sulle reti di imprese si deve ad una precisa sollecitazione pervenuta dall’Europa. Il Consiglio Europeo, nel marzo 2008, espresse sostegno senza riserve all’iniziativa di rafforzare la crescita e competitività sostenibili delle PMI, iniziativa denominata Small Business Act per l’Europa, e ne ordinò la rapida adozione. Fu proprio in risposta allo Small Business Act del 2008 che il Governo Italiano nel 2009 introdusse la norma disciplinante le reti di imprese, stante il tessuto produttivo italiano fortemente caratterizzato dal “nanismo dimensionale” del tessuto produttivo italiano. Si rammenta, infatti, che il 95,3%<sup>27</sup> delle imprese italiane sono microimprese (con meno di 10 dipendenti), e questo, da sempre, ha conferito loro la capacità di essere snelle, elastiche, veloci, reattive (ricordiamo tutti, lo slogan “piccolo è bello”) tuttavia, la dimensione può rivelarsi un’arma a doppio taglio in quanto, spesso, si rivela caratteristica fortemente limitante.

Con il contratto di rete, che è un contratto stipulato tra più imprenditori, le imprese mirano ad accrescere individualmente e collettivamente la propria competitività e capacità innovativa in base ad un programma comune di cooperazione. È nel perseguitamento dello scopo di accrescere la capacità innovativa e competitiva, che si declina nel tendere ad obiettivi strategici condivisi stabiliti dalle imprese contraenti,

---

<sup>27</sup> Struttura e competitività del sistema delle imprese industriali e dei servizi” – istat 2014;

che si identifica il contratto. Esso è il risultato di una disciplina che le parti stabiliscono per i loro rapporti di collaborazione: la configurazione del contratto di rete, infatti, si caratterizza per l'ampiezza dello spazio riconosciuto alla determinazione negoziale.

Attraverso il contratto di rete le imprese danno vita e realizzazione al programma comune volto al raggiungimento di obiettivi strategici condivisi, e il programma comune, che le imprese decidono di condividere, si sostanzia nei progetti da attuare. Si assiste quindi alla creazione di reti con i programmi comuni più vari, che possono riguardare: la produzione, la commercializzazione, l'approvvigionamento di materie prime, la gestione di filiere produttive, la creazione di nuove idee brevettuali, la certificazione, la gestione del welfare, la gestione di commesse commerciali, l'erogazione di servizi *et cetera, et cetera*, secondo la fantasia e la capacità di intraprendenza e iniziativa degli imprenditori italiani.

Il fenomeno, che conta oggi 51.019 imprese, aggregate in 9.858 contratti di rete (dati Infocamere al 3.5.2025<sup>28</sup>), riguarda tutti i settori produttivi: si aggregano in rete imprese di ogni settore produttivo, di ogni dimensione e le reti non sono necessariamente mono-settoriali, ma possono essere trasversali. La composizione e configurazione della rete dipende dagli obiettivi che le imprese che si prefiggono nell'aggregarsi. A questo proposito, a ben vedere, anche il settore produttivo che attiene alla selvicoltura e a tutto l'indotto che concerne la filiera "bosco" non si sottrae alle caratteristiche tipiche del profilo imprenditoriale italiano.

I settori produttivi che rilevano nell'ambito dell'economia boschiva, sono rappresentati dai codici Ateco: 02 (02.1, 02.2 e 02.3) codice Ateco 16 (16.1, 16.2 e 16.21), codice Ateco 17 e codice Ateco 31, per un totale di 186.290 imprese, e numero addetti pari a 247.743<sup>29</sup>. La media di impiego di addetti per impresa si attesta su 1,33 e pari media si rinviene anche nelle imprese della selvicoltura in particolare (Codice Ateco 02, 02.1, 02.2 e 02.3) per un totale imprese pari a 5.999 impiegano 8.034 addetti: la media di impiego si attesta attorno a 1,34 addetti per impresa, pertanto il settore si caratterizza per una spiccata nano dimensione.


Ed è proprio in questo scenario che le reti di imprese possono contribuire a superare i limiti dovuti al nanismo dell'imprenditoria del settore.

---

<sup>28</sup> Dati scaricabili da <https://contrattidirete регистрация.регистримпред.рф/reti/>

<sup>29</sup> Tutti i dati relativi alle imprese del settore forestale sono relativi all'anno 2021 ed elaborati da database SINFor, <https://sinfor.sian.it/#/database-foreste>;

In base ai dati delle reti di imprese pubblicati al 3.6.2024, risultano essere 228 le imprese del settore Ateco 02 ( 02.1, 02.2 e 02.3) aggregate in 115 contratti di rete; e 289 le imprese con codici Ateco 16 ( 16.1, 16.2 e 16.21) aggregati in 205 contratti di rete, nonché 305 le imprese con Codice Ateco 31, aggregate in 163 contratti di rete.



***Elaborazione dati Infocamere su statistica imprese, divise per settori, aggregate in contratti di rete;***

In base ai dati delle reti di imprese pubblicati al 3.6.2024, risultano essere 228 le imprese del settore Ateco 02 ( 02.1, 02.2 e 02.3) aggregate in 115 contratti di rete; e 289 le imprese con codici Ateco 16 ( 16.1, 16.2 e 16.21) aggregati in 205 contratti di rete, nonché 305 le imprese con codice Ateco 31, aggregate in 163 contratti di rete.

Le reti in cui sono parte le imprese forestali possono esser reti monosettoriali, o reti plurisettoriali. Del primo tipo sono reti focalizzate sulla crescita di competitività e di efficienza produttiva tra imprese che, dovendo superare il gap dimensionale, si aggregano per acquisire maggiore capacità produttivo-erogativa e per metter a fattor comune know how e risorse volte alla conservazione ed erogazione di servizi ecosistemici.

Nelle reti del secondo tipo, invece, ossia quelle in cui si registra eterogeneità di settori presenti in rete, si aggregano imprese di diversi settori tra i quali anche le imprese forestali. Spesso, trattasi di reti in cui la sinergia è volta alla valorizzazione ambientale

e socio-culturali dei contesti in cui operano, o alla valorizzazione delle produzioni agricole, agroforestali, ambientali.

È di tutta evidenza che il manifestarsi del fenomeno aggregativo, tramite contratti di rete, nel settore forestale, già ha *in nuce* quanto oggetto di previsione con la norma sugli Accordi di Foresta, vieppiù l'intervento legislativo è stato mosso proprio dall'intento di promuovere lo sviluppo di reti di imprese nel settore, data la dimensione particolarmente ridotta delle imprese che ne fanno parte.

Alla luce dei dati a disposizione, su 5.999 imprese con Codici Ateco 02,02.1, 02.2, 02.3, sono 228 quelle aggregate in reti di impresa, ossia solo il 3,8% delle imprese hanno già approcciato lo strumento della rete e la percentuale si riduce ulteriormente se si prende in considerazione il settore con Codice Ateco 16 (taglio e piallatura legno, fabbricazione prodotti legno), in cui su un totale di 21.256 imprese del settore, solamente 289 sono aggregate in rete.

I vantaggi e le opportunità che l'aggregazione in rete permette di conseguire sono stati già enunciati nel precedente paragrafo, pertanto si auspica che una maggiore conoscenza dello strumento possa contribuire a promuoverne l'adozione.

### **3. APPLICAZIONI PRATICHE E ESEMPI DI ACCORDI DI FORESTA**

Partendo dal quadro normativo esposto, il presente capitolo affronta in modo pratico e applicativo il modo in cui è possibile organizzare un AdF su un determinato territorio o tra soggetti con obiettivi comuni.

Verranno anche forniti esempi di schemi organizzativi diversi, adatti ad affrontare diverse condizioni territoriali, patrimoniali o anche solo organizzative.

Una delle caratteristiche peculiari dell'AdF è la sua estrema flessibilità e adattabilità alle diverse condizioni.

Non esiste quindi uno schema “tipo” da copiare e replicare, piuttosto l'AdF va creato su misura, partendo da elementi comuni ma che vanno adattati alle condizioni specifiche, sia territoriali che socio-economiche, con cui ci si confronta volta per volta.

#### **3.1 Come, dove e perché nascono**

Un Accordo di Foresta può nascere dall'attenzione di un singolo, da esigenze espresse dalla comunità che vive su un territorio, interessata a valorizzarlo, o da necessità imprenditoriali, di mercato, per organizzare il capitale naturale necessario ad alimentare determinate filiere o per gestire al meglio patrimoni frammentati.

La necessità di includere tra i sottoscrittori almeno un 50% di proprietari forestali implica forzatamente un legame con il territorio, tuttavia questo non comporta una dimensione localistica. Un AdF può avere infatti una scala locale, comunale, sovra comunale, provinciale, regionale o addirittura nazionale. Gli obiettivi dell'AdF possono definire la natura del territorio accorpato, ma vale anche l'opposto.

Va anche ricordato che, a dispetto del nome, l'AdF può includere anche terreni non forestali, consentendo di ampliarne la portata a tutti gli ambiti di un determinato territorio.

La scrittura di un AdF comporta sempre un'approfondita analisi della realtà socio-economica del territorio e dei potenziali sottoscrittori per definire con precisione il focus sugli obiettivi da raggiungere e di quali strumenti occorre dotare l'AdF per avere efficacia.

Occorre raccogliere le esigenze, le aspettative e confrontarle con la realtà socio-economica territoriale, il Capitale Naturale disponibile così da poterne trarre un'organizzazione di azioni realistiche ed incisive.

La natura contrattuale che impegna quindi le parti in causa sotto il profilo giuridico fa sì che la sottoscrizione di un AdF possa avvenire solo a valle di un percorso di condivisione di obiettivi, azioni e impegni tra i contraenti.

### **3.2 Il cammino istitutivo di un Accordo di Foresta**

La sottoscrizione di un AdF risponde alla necessità di “fare rete” per riuscire ad effettuare interventi e attività che da soli non si riesce a fare o che risulterebbero inefficaci.

Trattandosi di un contratto che può assumere la forma di contratto di mandato, è necessario chiarire bene gli obiettivi e le azioni, definire la suddivisione degli oneri e dei proventi e inquadrare i ruoli reciproci dei sottoscrittori. Si tratta quindi di redigere un documento dall’alto valore programmatico che presuppone conoscenza di tutte le sfaccettature di carattere territoriale, sociale ed economico che caratterizzano la cornice entro cui sarà incasellato l’AdF.

Risulta evidente che nell’ambito di un contratto di mandato, individuare il mandatario giusto è fondamentale per il successo dell’iniziativa. Nel contesto rurale, in cui l’impoverimento del tessuto sociale rende difficile l’organizzazione di progettualità di taglio imprenditoriale partendo dalle risorse umane espresse dal territorio, individuare il giusto mandatario risulta un passaggio di fondamentale importanza. Può quindi essere un ente pubblico, un’impresa locale, una società partecipata pubblica, una forma organizzativa collettiva quali la cooperativa di comunità o le associazioni fondiarie o altri soggetti, in funzione della situazione locale con cui ci si confronta.

Per riuscire a raggiungere il risultato atteso occorre chiarire molto bene il quadro operativo in cui ci si trova. Se non è già molto chiaro chi saranno i sottoscrittori dell’AdF, è necessario identificare i portatori di interesse e attivare un percorso partecipativo che li accompagni alla sottoscrizione del contratto.

Non sempre i portatori di interesse e potenziali sottoscrittori di un AdF sono tutti presenti già nella fase di avvio del contratto. È invece possibile che, una volta definiti gli obiettivi e le azioni, altri soggetti inizialmente non coinvolti dimostrino interesse verso l’AdF chiedendo di entrare a farne parte. È il caso, per esempio, degli AdF che

nascono per rispondere al problema della frammentazione fondata: una volta sottoscritto e entrato in azione l'AdF, dimostrando l'impatto positivo del proprio operato, può suscitare l'interesse di altri soggetti inizialmente scettici o non informati.

È quindi importante coinvolgere fin da subito tutti i soggetti possibilmente interessabili dagli obiettivi dell'AdF.

L'ampio coinvolgimento dei portatori di interesse consente di inquadrare al meglio le esigenze dei singoli, ampliando se necessario la portata degli obiettivi dell'AdF e le relative azioni necessarie a raggiungerli.

Nel caso in cui nell'AdF siano coinvolti enti pubblici o grandi società, sarà opportuno valutare la predisposizione di uno Studio di Fattibilità preparatorio all'Accordo di Foresta. Come già detto in precedenza, l'AdF è uno strumento che prevede l'adozione di decisioni di carattere strategico relative al patrimonio. Per un ente pubblico è quindi opportuno avere chiaro il quadro operativo effettivo previsto dal contratto prima di sottoscriverlo. La stesura di uno Studio di Fattibilità tecnico economica consente di chiarire peculiarità, contenuti, ripartizione degli oneri e degli utili, individua gli obiettivi e le attività che dovranno essere incluse nel contratto. Rappresenta un documento preliminare che consente anche un confronto sia tra gli enti coinvolti che all'interno di ciascun ente, permettendo di recepire eventuali integrazioni, correzioni e ridefinizioni in fase di stesura definitiva.

Le parti essenziali da affrontare saranno quindi le seguenti:

- obiettivo generale;
- obiettivi specifici;
- azioni possibili;
- limiti e caratteristiche dell'eventuale mandato ad agire;
- ripartizione degli oneri e degli utili;
- durata del contratto.

Un'attenta analisi SWOT potrà aiutare nella definizione del quadro complessivo in cui l'AdF si troverà ad operare.

Altre clausole potranno essere definite in fase di stesura definitiva del testo dell'AdF.


L'Ente pubblico, approvando il documento, attribuisce quindi un mandato chiaro sia al soggetto incaricato di redigere il testo definitivo dell'AdF che agli amministratori che si troveranno a doverlo firmare.

Il testo definitivo dell'AdF avrà quindi sia contenuti di carattere tecnico-forestale che contenuti tipicamente amministrativi e legati. È per questo che risulta opportuno che la stesura di un AdF veda la collaborazione tra un tecnico forestale e un legale.

La stesura del testo istitutivo dell'AdF comporta, quindi, un approccio complessivo di carattere imprenditoriale e strategico.

Relativamente, appunto, alle strategie da adottare, posti i limiti delle risorse a disposizione e del tessuto socio-economico in cui si opera, sarà opportuno ipotizzare un modello di business di riferimento a cui mirare.

Di seguito viene esemplificato un modello adottabile per AdF che si trovano ad operare in contesti in cui, a fronte di un territorio forestale strutturato in AdF, l'imprenditoria forestale e di prima lavorazione del legno sia estremamente frammentata e non in grado di supportare lo sviluppo delle filiere se non accompagnata in una parallela crescita in forma di rete di imprese.



Si tratta di un esempio organizzativo che tuttavia deve essere sartorializzato sul territorio e sulle realtà con cui si trova ad operare per adattarlo adeguatamente.

### 3.3 La figura professionale del “manager forestale”

Essendo paragonabili a “rete di imprese agricole”, per loro natura gli AdF sono uno strumento che prevede una forte predisposizione imprenditoriale alla gestione del

patrimonio. Una volta inquadrati obiettivi e azioni e individuato il soggetto attuatore, quest'ultimo dovrà dotarsi delle risorse umane necessarie ad operare.

Una parte delle attività dell'AdF sono quelle tipiche di un "ufficio tecnico forestale", con attività di carattere gestionale e operativo di carattere ordinario, tuttavia, oltre alla normale amministrazione del patrimonio, occorre anche attivare dinamiche di crescita e sviluppo che consentano di superare i limiti precedenti alla sottoscrizione dell'AdF, attivando filiere e sviluppando progetti che portino valore al territorio.

Occorre quindi adottare una visione strategica per valorizzare al meglio il patrimonio gestito dotandosi di strumenti adeguati quali business plan, piani industriali o documenti programmatici adatti a definire strategie di sviluppo nel tempo. Il soggetto incaricato di svolgere questo ruolo dovrà quindi essere in grado di leggere e interpretare dati di natura tecnica (Piani di Gestione Forestale, carte di vincolo, progetti, bandi di finanziamento...) ma avere anche competenze di natura manageriale, economica e sociale.

Il manager forestale nell'ambito dell'AdF sarà, nel ruolo, equiparabile ad un Amministratore Delegato, dovrà quindi rendere conto al soggetto mandatario del proprio operato, agendo nei limiti di mandato dati dal contratto di AdF, dagli strumenti di piano approvati e dati in gestione all'AdF e dagli ulteriori documenti organizzativi di cui si doterà l'AdF quali, per esempio, il business plan, il piano dei lotti di taglio o documenti assimilabili. Questa figura dovrà saper dialogare, comprendendone le esigenze, sia con le comunità e le imprese che vivono e lavorano sul territorio, in particolare nelle aree interne o rurali del paese, che con le istituzioni, il mondo dell'industria e dell'economia. Dovrà saper mediare tra mondi che dialogano a fatica trovando punti di intesa da cui partire per costruire percorsi di sviluppo innovativi.

La pressione sociale determinata dai cambiamenti climatici, la forte urbanizzazione della società e la perdita di sensibilità rispetto ai temi agro-forestali e della ruralità portano al centro del dibattito temi di natura etica e sensibilità diverse che spesso evolvono in conflitti. Occorre prendere atto di queste sfide e di queste tematiche ed essere in grado di affrontarle. La figura tecnica descritta dovrà quindi avere competenze trasversali e la capacità di rappresentare le istanze del territorio nei tavoli tecnici e operativi.

## 4. ESEMPI DI ACCORDI DI FORESTA

Di seguito si riportano alcuni casi studio volti ad evidenziare la flessibilità dello strumento contrattuale.

### 4.1 Accordo di Foresta della Valle Stura di Demonte

Un primo esempio applicativo di un Accordo di Foresta è quello **dell'Unione Montana della Valle Stura di Demonte**, in Piemonte.

L’Unione Montana si è fatta promotrice di un Accordo di Foresta tra 12 comuni della Valle sottoscritto nel 2023. Le peculiarità di questo AdF sono date dalla natura pubblica di tutti i soggetti sottoscrittori. In Valle Stura di Demonte da molti anni si discute in merito all’opportunità di attivare una gestione associata delle foreste di proprietà pubblica. La complessità procedurale di costituire un nuovo soggetto in grado di gestire i boschi comunali aveva portato le varie iniziative succedutesi negli anni ad arenarsi. La semplicità costitutiva degli AdF ha invece consentito in breve tempo di valorizzare il percorso dialettico e il lavoro fatto negli anni precedenti superando perplessità e resistenze dei vari amministratori della valle portandoli a sottoscrivere un contratto condiviso.

Gli obiettivi dell’AdF della Valle Stura sono di ordine forestale, ambientale, economico e sociale e ad ogni obiettivo sono state correlate specifiche azioni. In particolare si è sottolineata la necessità di avviare le filiere forestali di valle e di valorizzare i servizi ecosistemici.

Per consentire all’Unione di poter agire efficacemente l’AdF è stato dotato di un ufficio tecnico forestale, con un tecnico forestale laureato assunto, in grado di portare avanti le azioni previste.

Rispetto al tradizionale ufficio tecnico forestale di un ente pubblico, quello a servizio dell’AdF ha una forma diversa e legata alla natura stessa del contratto. La forma costitutiva in “rete di imprese” attribuisce al soggetto mandatario un ruolo di carattere imprenditoriale, con finalità attive che vanno ben oltre le normali funzioni procedurali o autorizzative di un ufficio tecnico pubblico.

L’attivazione dell’Ufficio Tecnico Forestale ha consentito di ottenere la certificazione per la gestione sostenibile sui due standard PEFC e FSC. Sono state avviate attività di rappresentanza nei principali tavoli di discussione in tema di filiere legno, attivandosi per definire un quadro programmatico degli interventi necessari per avviare una

filiera legno di valle strutturata e innovativa. Dopo alcuni anni di inattività forestale, nel corso del 2024 e 2025 sono stati messi all'asta i primi lotti forestali gestiti dal nuovo AdF.

È stato redatto un Business Plan associato a un piano dei lotti di taglio che consente una programmazione degli interventi per i prossimi anni.

Alla luce dei primi risultati ottenuti e dell'efficacia dello strumento organizzativo, altri comuni delle valli vicine stanno valutando l'ingresso nell'AdF della Valle Stura.

## 4.2 Accordo di Foresta del Monte Penna

Un secondo esempio interessante, non tanto per l'estensione delle superfici gestite quanto per la natura dei soggetti coinvolti, è l'Accordo di Foresta del Monte Penna, nel Comune di Castell'Azzara (GR).

In questo caso l'esistente Cooperativa di Comunità "L'Ecosistema di Castell'Azzara" ha proposto alla Regione Toscana un progetto di innovazione nella gestione territoriale per affrontare il tema della frammentazione fondiaria, tipica delle aree private nella maggioranza dei comuni rurali italiani. Per affrontare il tema si è appunto scelta la soluzione dell'Accordo di Foresta.

Partendo dai soci della Coop di Comunità, si è condivisa l'idea di organizzare le proprietà agro-silvo-pastorali in forma associata, individuando la Cooperativa come soggetto mandatario dei proprietari sottoscrittori dell'AdF.

Nella fattispecie, 3 aziende agricole locali hanno sottoscritto il AdF condividendo obiettivi e azioni. Si tratta quindi di un AdF che, al momento, vede coinvolti solo soggetti privati.

Tra i propositi dell'AdF, di particolare interesse è quello che riconosce le aziende agricole locali, e di conseguenza gli operatori agricoli, come soggetti deputati alla custodia e valorizzazione del territorio e al recupero delle aree abbandonate date in gestione all'AdF.

Come orientamento generale, si è scelto di utilizzare lo strumento dei servizi ecosistemici generati dalla buona gestione del territorio quale leva per l'individuazione dei fondi necessari agli interventi. Si è quindi pianificato il patrimonio gestito e lo si è certificato con schema FSC esteso ai servizi ecosistemici.

La peculiarità dell’AdF del Monte Penna è che vede coinvolta la comunità locale, tramite la Coop di Comunità l’Ecosistema, nel gestire terreni di privati grazie alle attività delle aziende agricole locali.

Con questa strutturazione si è creato un soggetto in grado di dialogare attivamente con stakeholder del territorio, con caratura sociale riconoscibile, in grado di rappresentare l’intera comunità ma anche capace di valorizzare il ruolo degli agricoltori quali custodi del territorio. La Coop. di Comunità sta svolgendo attivamente il ruolo di ricerca fondi per gli interventi previsti, attività che i singoli agricoltori e proprietari di terreni non avrebbero potuto svolgere. Si sta inoltre adoperando per far conoscere il progetto anche a livello sovralocale, organizzando convegni e partecipando a eventi pubblici. La riconoscibilità del progetto è stata avvalorata dall’interessamento di alcuni imprenditori al tema dei Servizi Ecosistemici generati dalla buona gestione dei terreni, disposti a sponsorizzare l’iniziativa in cambio della prelazione ai crediti ambientali generati.

### **4.3 Accordo di Foresta della Romagna Toscana**

Oltre ai casi citati in cui sono coinvolte solo realtà pubbliche o solo realtà private, possono essere organizzati in Accordi di Foresta misti, in cui il dialogo possa essere tra soggetti pubblici e privati e nei quali il soggetto mandatario possa essere, in funzione delle condizioni specifiche, sia un ente pubblico che un soggetto privato.

A titolo di esempio, nel caso dell’AdF della Romagna Toscana, del quale ad oggi è stato approvato lo Studio di Fattibilità da parte dei soggetti coinvolti, i boschi di proprietà del Demanio Regionale, assegnati in gestione all’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese e all’Unione dei Comuni del Valle del Savio, vengono inseriti in un AdF il cui soggetto mandatario è Romagna Acque Società delle Fonti SpA. Si tratta di una società privata, seppure di proprietà pubblica, che potrà quindi agire portando uno spiccato spirito imprenditoriale nella gestione complessiva dell’AdF.

Le criticità riscontrate nella gestione forestale del demanio regionale sono strutturali alla natura degli enti pubblici attualmente delegati che non possono avere l’approccio imprenditoriale necessario alla valorizzazione del patrimonio forestale.

Per consentire a Romagna Acque di operare efficacemente, si dovrà dunque dotare di un Piano Industriale con business plan che, relazionandosi con i contenuti dei Piani di Gestione Forestale, definisca il quadro operativo nel breve e medio periodo organizzando interventi, investimenti e risorse. Per attuare quanto previsto si dovrà anche dotare

di un Ufficio Tecnico a servizio dell'AdF con tecnici forestali, impiegati amministrativi e consulenti esperti.

#### 4.4 Accordo di Foresta “Brasabosc”

Altro esempio è quello della proposta dell'Accordo di Foresta “Brasabosc” del Comune di Sampeyre (CN) in Valle Varaita. In questo caso i comuni di Sampeyre e Frassino insieme all'Associazione di proprietari forestali ForVar e agli imprenditori forestali locali hanno il proposito di sottoscrivere un AdF individuando il Comune di Sampeyre, quindi ente pubblico, come soggetto mandatario. Il progetto è stato ritenuto finanziabile dalla Regione Piemonte su bando del CSR 2023-2027 Azione SRG08.

La strutturazione specifica di questo AdF ha come peculiarità la presenza di proprietari privati che vengono rappresentati in forma associata, consentendo quindi di stabilire un dialogo istituzionalmente più equilibrato con gli enti pubblici rispetto a quello che avrebbe il singolo proprietario. Per sopperire alla necessità di un approccio imprenditoriale al tema, il comune si doterà di un Ufficio Tecnico Forestale per attuare quanto previsto dai vigenti Piani Forestali Aziendali e nei limiti di un previsto Piano Industriale di sviluppo del territorio e delle filiere previste nell'AdF. I proprietari di terreni, quindi i due comuni e l'associazione ForVar, avranno diritto di voto, mentre le imprese forestali partecipano solo al tavolo tecnico di confronto e indirizzo dell'azione dell'Ufficio Tecnico Forestale.

#### 4.5 Accordo di Foresta “Sostenibilità Forestale per l’Umbria”

L'Accordo di Foresta “Sostenibilità Forestale per l’Umbria” è stato sottoscritto nel 2024 da cinque soggetti privati del settore forestale e agro-ambientale, uniti dall'obiettivo comune di valorizzare e gestire in modo sostenibile il patrimonio boschivo umbro. L'accordo coinvolge una superficie complessiva di oltre 2.400 ettari, distribuita in diversi comuni della regione Umbria e in parte ricadente all'interno di siti della Rete Natura 2000.

L'iniziativa è nata dall'esigenza di superare la frammentazione fonciaria e le difficoltà di gestione individuale, creando sinergie operative tra aziende con esperienze e caratteristiche diverse. A differenza di altri casi, in questo contesto la spinta è arrivata interamente da soggetti privati, che hanno riconosciuto nella formula dell'Accordo di Foresta uno strumento efficace per integrare le funzioni produttive, ambientali e sociali del bosco. L'Accordo prevede:

- l’ottenimento della certificazione di Gestione Forestale Sostenibile (PEFC) per 1757 ettari di superficie;
- la certificazione dei servizi ecosistemici (carbonio forestale, biodiversità, servizi turistico-ricreativi, contenimento del dissesto idrogeologico);
- la vendita sul mercato volontario dei crediti di sostenibilità e/o di eventuali crediti di carbonio;
- attività di divulgazione e formazione volte a promuovere una gestione responsabile e multifunzionale del bosco.

La stipula dell’Accordo ha permesso di strutturare una collaborazione efficace, condividendo risorse, competenze e strumenti tecnici. Il coordinamento è affidato a Selvamar S.S., azienda del Gruppo Margaritelli con esperienza pluridecennale nella gestione forestale sostenibile e nella promozione turistica e didattica. Selvamar ha assunto il ruolo di soggetto mandatario, coordinando le attività di certificazione e gestione. L’Accordo si inserisce inoltre nelle attività del progetto europeo LIFE IMAGINE Umbria, favorendo l’integrazione delle azioni con le strategie regionali per la Rete Natura 2000.

L’Accordo di Foresta umbro si distingue per la capacità di integrare gestione forestale sostenibile e sviluppo locale, coinvolgendo soggetti privati con esperienze diversificate. Le aziende aderenti si occupano infatti non solo di attività forestali, ma anche di ospitalità turistica, zootecnia, olivicoltura o produzioni agricole, esprimendo un modello di multifunzionalità che valorizza il territorio nella sua interezza.

Inoltre, il collegamento dell’Accordo con il progetto europeo LIFE IMAGINE Umbria ha favorito l’accesso a strumenti di promozione (ad esempio il sito web dell’Accordo) e di supporto tecnico (come il pre-audit di certificazione), rafforzando la capacità operativa dell’Accordo stesso. In questo modo si sono create le condizioni per una gestione forestale integrata e per un contributo concreto alla tutela e valorizzazione della Rete Natura 2000 in Umbria.

Questo Accordo rappresenta un esempio di come la collaborazione tra soggetti privati, coordinata da un soggetto qualificato grazie all’esperienza pregressa, possa generare sinergie efficaci per la gestione sostenibile delle risorse forestali, superando le criticità della frammentazione e integrando obiettivi ambientali, economici e sociali.

**ISBN: 9788833854779**

---